


Palazzo federale Nord    Tel. +41 (0)31 322 33 82  
Kochergasse 10        Fax +41 (0)31 322 78 69  
CH-3003 Berna         www.are.admin.ch

DATEC  
Dipartimento federale dell'Ambiente, dei Trasporti,  
dell'Energia e delle Comunicazioni



Bundesamt für Raumentwicklung  
Office fédéral du développement territorial  
Ufficio federale dello sviluppo territoriale  
Federal Office for Spatial Development

# Rapporto di verifica

## Attuazione della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli d'applicazione in Svizzera

# Sommario

Abbreviazioni .....	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto.....	3
<b>PARTE 1: PARTE GENERALE .....</b>	<b>5</b>
A Informazioni generali.....	6
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi.....	9
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura.....	9
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale ...	12
III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria .....	15
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo .....	17
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia .....	20
VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio .....	23
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna .....	26
VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane .....	29
IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero .....	31
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti.....	34
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia .....	38
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti.....	41
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione.....	42
D Domande integrative.....	54
<b>PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI .....</b>	<b>55</b>
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	55
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998) .....	67
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994) .....	83
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994) .....	102
E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996) .....	119
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998) .....	129
G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000.....	142
H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998) .....	154

## ***Istruzioni per la compilazione del questionario***

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima vanno evitati commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, però, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. Qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere come meglio potete. E' possibile segnalare tali difficoltà nella rubrica "Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni".

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro quanto mai completo dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel questionario si basano su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano in alcun modo gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali vanno espressamente definite tali dalla Parte contraente che compila il questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o all'area alpina che si trova nel suo territorio. Per area alpina si intende l'area di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita nel questionario "Paese". Per semplicità si è rinunciato ad usare una denominazione specifica per la Comunità europea. Ai fini del questionario la denominazione "Paese" vale per analogia anche per la Comunità europea.

## Abbreviazioni


Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

### *Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto*

Nome della Parte contraente	Confederazione svizzera
-----------------------------	-------------------------

Citate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)  Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)
Nome e funzione della persona responsabile	Maria Senn Allenspach
Indirizzo postale	Bundeshaus Nord / Kochergasse 10 CH - 3003 Berna
Telefono	**41 31 322 33 82
Fax	**41 31 322 78 69
Indirizzo e-mail	maria.senn@are.admin.ch

Firma della persona responsabile dell'inoltro del rapporto	Prof. Pierre-Alain Rumley  Direttore dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)  
Data dell'inoltro del rapporto	Berna, 31 agosto 2005

Citate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).

Gli uffici federali seguenti hanno partecipato alla stesura del rapporto:

Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE)

Ufficio federale della cultura (UFC)

Ufficio federale dei trasporti (UFT)

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Ufficio federale dell'energia (UFE)

Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG)

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)

Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG)

Segretariato di Stato dell'economia (seco)

## Parte 1: parte generale

**Attenzione: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.**

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di accettazione o approvazione) e il momento dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 01 gennaio 2003)

Nome del Protocollo	Ratificato <sup>1</sup> il	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale		
Protocollo Difesa del suolo		
Protocollo Protezione della natura		
Protocollo Agricoltura di montagna		
Protocollo Foreste montane		
Protocollo Turismo		
Protocollo Trasporti		
Protocollo Energia		
Protocollo Composizione delle controversie		

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati<sup>2</sup> indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

Il Consiglio degli Stati, il 15 giugno 2004, ha raccomandato per primo la ratifica dei tre Protocolli Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Difesa del suolo e Trasporti. La ratifica degli altri sei Protocolli è stata provvisoriamente sospesa.

La questione è attualmente in sospenso in Consiglio nazionale che, nel momento in cui il presente rapporto è stato inoltrato, non aveva ancora deciso circa la ratifica dei tre Protocolli succitati.

La ratifica degli altri sei Protocolli dipenderà tra l'altro dalla ridefinizione della politica regionale che verrà posta in consultazione parlamentare nel corso del 2006.

<sup>1</sup> oppure accettazione o approvazione.

<sup>2</sup> oppure accettati o approvati.

## *A Informazioni generali*

1. Qual è la quota (in %) del territorio alpino sulla superficie totale del vostro Paese?	60%
---	-----

2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nel territorio alpino?	58,8 mia. CHF
---	------------------

3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo del territorio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	17%
---	-----

4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?
<ul style="list-style-type: none"><li>• Trovandosi nel cuore delle Alpi, la Svizzera è interessata a una stretta cooperazione con le Parti contraenti il cui territorio è situato integralmente o in parte nel perimetro della Convenzione delle Alpi. Quest'ultima promuove lo scambio transfrontaliero e transnazionale come pure la cooperazione finalizzata alla risoluzione di problemi comuni.</li><li>• La Convenzione delle Alpi equipara il nostro Paese agli Stati limitrofi (tutti membri dell'UE ad eccezione del Liechtenstein) e alla Comunità Europea.</li><li>• La Convenzione delle Alpi è uno strumento necessario ai fini dello sviluppo sostenibile e globale dello spazio vitale, naturale ed economico delle nostre regioni di montagna.</li><li>• La Svizzera attribuisce grande importanza alla definizione di standard minimi comuni nell'ambito della protezione della natura, ma anche e soprattutto nei settori dei trasporti e del turismo.</li><li>• Le disposizioni dei Protocolli sostengono la politica elvetica in diversi settori, segnatamente in materia di ambiente, foreste, pianificazione del territorio, agricoltura e, soprattutto, trasporti. La Svizzera sta creando i presupposti necessari al trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia (costruzione delle gallerie ferroviarie del Gottardo e del Lötschberg). Di conseguenza è suo precipuo interesse che questo importante obiettivo del Protocollo Trasporti sia attuato contemporaneamente dalle altre Parti contraenti.</li></ul>



- Per la Svizzera riveste molta importanza la cooperazione con le Parti contraenti anche per quanto concerne i pericoli naturali e gli effetti dei cambiamenti climatici.
- Nell'ambito della politica svizzera di aiuto allo sviluppo è prioritaria la cooperazione con le regioni di montagna, ad esempio nell'Asia centrale. Per la Svizzera riveste un ruolo di primo piano la creazione di una Partnership della Montagna tra le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi e altre regioni montane ai fini dello scambio di esperienze e del trasferimento di conoscenze.
- Lo spazio naturale e culturale delle Alpi è importante per le ricerche condotte nel campo delle scienze umane, sociali e naturali. L'applicazione della Convenzione delle Alpi costituisce per i ricercatori alpini un incentivo a cercare soluzioni transfrontaliere e a instaurare una più intensa collaborazione.

5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne mettono in atto gli obblighi)?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali vengono prese tali decisioni e citate qualche esempio.

--

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e che progetti ci sono per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Qui potete riportare anche altre attività generali che sono connesse alla Convenzione delle Alpi ma che vanno al di là degli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

- Attività normativa nell'ambito delle politiche settoriali
- Sostegno federale alla Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi"
- Finanziamento di progetti che favoriscono in primo luogo le regioni di montagna (aiuti

agli investimenti, Regio Plus, Innotour, crediti alberghieri)

- Collaborazione e partecipazione finanziaria a progetti Interreg, in particolare al progetto Interreg III B "Spazio alpino"
- Collaborazione con istituti di ricerca che si occupano di temi specificamente alpini

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## ***B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi***

### **I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura**

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera a della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Legge federale sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romanica e italiana.
- Legge federale concernente la Fondazione “Pro Helvetia” Legge federale concernente la Fondazione “Un futuro per i nomadi svizzeri”.
- Legge federale sulla radiotelevisione (LRTV).
- Carta europea della lingua regionali o minoritarie
- Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.

2. Quali misure vengono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

- L'art. 50 della Costituzione federale (Cost.) garantisce l'autonomia comunale e la considerazione della particolare situazione delle regioni di montagna.
- Promovimento delle lingue e della cultura (sussidi didattici, letteratura, cinema, canzoni, teatro, pubblicazioni, traduzioni, ricerca scientifica ecc.)
- Promovimento dei media elettronici e della stampa scritta (radio, televisione, agenzia di

stampa)

3. Quali misure vengono adottate al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?

- L'art. 2 della Costituzione federale (Cost.) sancisce lo sviluppo sostenibile del Paese e la conservazione duratura delle basi naturali della vita.
- A tenore dell'art. 73 Cost. la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto equilibrato e duraturo tra la protezione e l'utilizzazione della natura.
- L'art. 75 Cost. stabilisce i principi della pianificazione territoriale. Questa spetta ai Cantoni ed è volta a un'appropriata e parsimoniosa utilizzazione del suolo e a un insediamento ordinato del territorio.
- L'art. 103 Cost. consente alla Confederazione di sostenere le regioni del Paese economicamente minacciate (nota: soprattutto le regioni di montagna).
- Ai sensi dell'art. 104 Cost. l'agricoltura garantisce un'occupazione decentrata del territorio. Questo articolo costituzionale concerne in primo luogo l'occupazione delle regioni periferiche e delle valli.
- Gli strumenti di diverse politiche settoriali, in particolare in materia di ambiente, agricoltura e selvicoltura, come pure gli strumenti atti a garantire l'approvvigionamento di beni pubblici (energia, trasporti, comunicazione, istruzione e formazione professionale, promozione delle tecnologie, socialità) permettono di conservare le basi vitali naturali ed economiche nelle regioni di montagna.
- Si sta attualmente ridefinendo la politica regionale, particolarmente importante per le regioni montane. Uno degli obiettivi principali della futura politica regionale è il consolidamento dei rami economici presenti in loco e della loro forza innovativa e produttiva.

4. Quali misure vengono adottate al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

Nel quadro dell'elaborazione delle "Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero" si terranno dei forum pubblici.

Spazio per eventuali e ulteriori informazioni:

## II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera b della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle esistenti non mettono del tutto in atto tali obblighi spiegate il motivo.

Le disposizioni del Protocollo Pianificazione territoriale della Convenzione delle Alpi trovano applicazione nel quadro della legislazione sulla pianificazione del territorio, in altri disposti in materia di agricoltura, selvicoltura, protezione della natura e del paesaggio, nonché nell'ambito della politica regionale.

2. Vengono stabilite indicazioni per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o per lo sviluppo sostenibile?

Sì

x

No

Se la risposta è no, spiegate allora in che modo si procede. Se sì, citate degli esempi.

- La legislazione sulla creazione di nuove vaste aree protette (parchi di importanza nazionale) è attualmente in consultazione parlamentare.
- La strategia in materia di sviluppo territoriale è definita nelle "Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero" (1996). Possibili ipotesi per lo sviluppo territoriale sostenibile sono state presentate nella primavera del 2005 in un rapporto dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (Rapporto sullo sviluppo territoriale,

www.are.admin.ch/are/it/raum/reb) e verranno integrate nella riedizione delle "Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero" (prevedibilmente nel 2006).

3. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono i seguenti punti?	Si	No
Ampio chiarimento e valutazione degli interessi di uso del territorio	x	
Pianificazione integrata e a lungo termine	x	
Armonizzazione delle misure conseguenti	x	
Se sì, come vengono presi in considerazione questi aspetti?		
<p>Di questi aspetti si tiene conto:</p> <p>a) a livello federale nell'ambito delle concezioni e dei piani settoriali;</p> <p>b) a livello cantonale nell'ambito dei piani direttori, approvati dalla Confederazione.</p> <p>Importanti direttive sulla pianificazione (di Confederazione e Cantoni) si trovano nell'ordinanza sulla pianificazione del territorio.</p>		

4. Nelle zone di confine viene armonizzata la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?			
Si	x	No	
Se sì, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello statale.			
<p>A tenore dell'art. 7 cpv. 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), i Cantoni di frontiera si adoperano per collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi in quanto i loro provvedimenti possano ripercuotersi oltre confine.</p>			

5. Esistono programmi specifici nel territorio alpino per la protezione dai rischi naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?
---

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

I programmi concernenti i pericoli naturali (ad es. protezione contro le valanghe e le alluvioni, prevenzione in caso di terremoti, cura dei boschi di protezione) consentono di intervenire su diversi piani. La Confederazione appoggia i Cantoni nell'elaborazione di basi e nell'applicazione di provvedimenti che non si limitano tuttavia al perimetro della Convenzione delle Alpi. I Cantoni situati entro tale perimetro sono molto attivi in questo senso. A livello federale sono stati lanciati per esempio i seguenti programmi:

- Sicurezza contro i pericoli naturali: sono state presentate la visione e la strategia della piattaforma nazionale Pericoli naturali (PLANAT, 2002); in una seconda fase verrà allestito un piano d'azione.
- Misure di prevenzione del rischio sismico in conformità al rapporto del centro di coordinamento della Confederazione (2005).
- SilvaProtect-CH: entro il 2006 l'UFAMP elaborerà un sistema di informazione sui boschi di protezione, in base al quale i Cantoni potranno tra l'altro delimitare i boschi di protezione in base a parametri uniformi.
- StorMe: l'UFAM mette a disposizione dei Cantoni una banca dati nella quale si possono registrare gli eventi naturali (valanghe, smottamenti ecc.), inclusi quelli passati.
- ProtectMe: l'UFAM mette a disposizione dei Cantoni una banca dati nella quale si possono registrare le opere di protezione esistenti e le loro caratteristiche.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:



### III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera c della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell'aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Costituzione federale (Cost.), art. 84, Legge sul trasferimento del traffico
- Legge sulla protezione dell'ambiente
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico
- Prescrizioni sui gas di scarico secondo gli standard internazionali

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nel territorio alpino, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Piani d'intervento dei Cantoni alpini
- Legge sul trasferimento del traffico e relative misure

3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Limitazione delle emissioni a tenore dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA) e delle prescrizioni sui gas di scarico (direttive UE). L'applicazione dell'OIA incombe soprattutto ai Cantoni.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera d della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Legge sulla protezione dell'ambiente
- Legge sulla pianificazione del territorio
- Legge federale sulle foreste
- Legge federale sull'agricoltura
- Relative ordinanze esecutive

2. Si promuove l'uso parsimonioso del suolo?

Sì

x

No

Se sì, come?

- Art. 1 della legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), scopi: Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono affinché il suolo sia utilizzato con misura. Essi coordinano le loro attività d'incidenza territoriale e ordinano l'insediamento in vista di uno sviluppo armonioso del Paese.
- Il Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture mira a preservare a lungo termine il terreno rurale coltivabile. L'art. 26 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) definisce i criteri qualitativi in base ai quali i Cantoni devono assicurare durevolmente, nell'ottica della pianificazione del territorio, le superfici loro

attribuite. La Confederazione incentiva e sostiene l'applicazione del Piano settoriale delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

3. Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione del suolo?

Sì

x

No

Se sì, come?

I piani direttori e i piani di utilizzazione ai sensi della legge sulla pianificazione del territorio (LPT) disciplinano l'uso ammissibile e idoneo del suolo (distinzione tra zone edificabili, agricole e protette).

4. Viene promosso l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?

Sì

x

No

Se sì, come?

Prevenzione dell'erosione dei terreni agricoli quale condizione per ottenere pagamenti diretti (art. 9 dell'ordinanza sui pagamenti diretti).

5. Vengono adottate misure per contenere l'erosione del suolo?

Sì

x

No

Se sì, quali?

Art. 6 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo): obbligo giuridico per chi modifica il terreno o coltiva il suolo di provvedere mediante modalità di costruzione e di coltivazione idonee, in particolare mediante tecniche di costruzione e di piantagione, la rotazione delle colture e la sistemazione di passaggi, a che la conservazione a lungo termine della fertilità del suolo non venga pregiudicata dall'erosione.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera e della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Art. 73 e 76 della Costituzione federale (Cost.)
- Art. 1-4, art. 37, 38 e 43 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc)
- Art. 4 cpv. 2 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua
- Art. 22 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUF1)
- Art. 1, 2 e 47 nonché allegati 1 e 2 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc)

2 Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Smaltimento delle acque di scarico in canalizzazioni pubbliche e impianti centrali di depurazione delle acque di scarico per il 97% della popolazione svizzera. Provvedimenti locali per il 3% della popolazione. Riduzione delle immissioni di sostanze nutritive e dannose nelle acque.
- Depurazione delle acque industriali nell'azienda stessa o in impianti centrali di depurazione delle acque di scarico.

- Provvedimenti in ambito agricolo: ad es. fosse per il colaticcio sufficientemente capienti per il deposito del concime di fattoria in inverno, quando non serve concimare.

3. Esistono norme o vengono adottate misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

- Art. 705-707 del Codice civile (CC): protezione delle sorgenti e delle falde freatiche da danni diretti.
- Art. 19-21 della legge sulla protezione delle acque (LPAC) in combinato disposto con gli articoli 29-32 e l'allegato 4 dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC): misure pianificatorie di protezione che prevedono la definizione di 1) zone di protezione delle acque sotterranee con direttive più severe a tutela delle captazioni esistenti di acqua potabile, 2) settori d'alimentazione con ulteriori provvedimenti per il risanamento di captazioni di acqua potabile inquinate e 3) aree di protezione delle acque sotterranee a tutela del futuro sfruttamento dell'acqua potabile.
- Art. 62a LPAC: indennizzazione di misure speciali adottate dall'agricoltura per risanare captazioni contaminate di acqua potabile.

4. Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Gli art. 4, 6 e 7 della legge federale sulla sistemazione dei corsi d'acqua;
- gli art. 37 e 38 della legge sulla protezione delle acque;
- gli art. 7 e 9 della legge federale sulla pesca;
- l'art. 21 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio prescrivono che dopo un intervento che concerne le acque bisogna ripristinare il loro stato naturale. L'attuale legislazione previene ampiamente gli interventi dannosi.

5. Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p>Nell'ambito delle procedure per l'ottenimento di concessioni e permessi di costruzione per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica possono essere fatti valere in diversi modi gli interessi dei più svariati gruppi della popolazione. Le procedure per la concessione di permessi di costruzione in rapporto a progetti di sistemazione dei corsi d'acqua (a tenore del diritto cantonale) e la delimitazione di zone di protezione delle acque sotterranee prevedono inoltre il diritto di ricorso e d'impugnazione.</p>			

6. Esistono norme e incentivi per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia idroelettrica?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prescrizioni per lo sfruttamento ecologico dell'energia idroelettrica: osservanza di deflussi residuali, costruzione di scale dei pesci, ripristino e misure sostitutive nel settore della protezione della natura e del paesaggio ecc.</li> <li>• Incentivi per uno sfruttamento ecologico dell'energia idroelettrica: la Confederazione sovvenziona in parte le misure di risanamento per le captazioni da corsi d'acqua in paesaggi e spazi vitali inventariati.</li> <li>• Le autorizzazioni per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica presuppongono un esame esaustivo della sostenibilità ambientale. Gli incentivi per uno sfruttamento ecocompatibile sono garantiti su base privata dalla certificazione per l'energia ecologica ("Naturmade" ecc.).</li> </ul>			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:



## VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera f della CA:

(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Art. 78 della Costituzione federale (Cost.)
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) con relative ordinanze esecutive
- Normative cantonali, nella misura in cui sono ammesse dalla ripartizione delle competenze di cui all'art. 78 Cost. o se la legislazione federale (LPN) concede sufficienti spazi di manovra.

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta)

Ripristino, per quanto possibile, di particolari elementi strutturali, naturali o quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali	x
Impiego mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale e altri usi del territorio	x
Creazione di zone in cui viene garantita priorità alla protezione dell'ambiente naturale e del paesaggio rispetto ad altri beni	x
Collegamento di habitat	x
Altro	

Riportate i dettagli delle misure adottate.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il secondo e il quarto punto sono attuati essenzialmente mediante strumenti e misure previsti dalle politiche settoriali, ad es. la politica agricola (pagamenti diretti ecologici, ordinanza sulla qualità ecologica), e mediante contratti di protezione della natura (art. 18b e art. 18c della legge sulla protezione della natura e del paesaggio).</li> <li>• Il terzo punto è di competenza dei Cantoni, in particolare per quanto concerne il settore della protezione del paesaggio.</li> <li>• Altro: Fondo svizzero per il paesaggio destinato a mantenere i paesaggi rurali tradizionali.</li> </ul>

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna nonché i loro habitat? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Emanazione di regolamenti che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere notevolmente o a lungo termine gli habitat di fauna e flora.	x
Divieti o disposizioni su impatti e compromissioni evitabili degli habitat di fauna e flora	x
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	x
Istituzione di zone di rispetto e di quiete nelle quali viene garantita la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	x
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	x
Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	x
Reintroduzione di specie autoctone	x
Divieto di introduzione di specie animali e vegetali che, a quanto risulti, non sono mai stati presenti nella regione in modo naturale	x
Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi geneticamente modificati	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
Diversi provvedimenti sono applicati in sintonia con quelli di altri settori, ad es. nell'ambito della sistemazione naturale dei corsi d'acqua e della rinaturalizzazione o nell'ambito della	

legislazione sulla caccia (riserve faunistiche).

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera g della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Art. 104 Cost.: adempimento di compiti multifunzionali
- Art. 1 LF sull'agricoltura, scopo
- Art. 2 LF sull'agricoltura, provvedimenti della Confederazione
- Art. 4 LF sull'agricoltura, difficili condizioni di produzione e di vita

2. Quali misure vengono adottate per la conservazione del paesaggio culturale tradizionale?

- Pagamenti diretti per assicurare la gestione delle superfici
- Migliorie strutturali individuali e collettive

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio vengono adottate al fine di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficili di produzione ? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	x
Incentivazione degli allevamenti adatti ai siti e al terreno disponibile	x

Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle razze di bestiame	x
Incentivazione e sostegno del mantenimento della diversità genetica delle piante coltivate	x
Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di questi prodotti	x
Incentivazione della formazione e dello sviluppo di fonti di reddito supplementari in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	x
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Gli strumenti della politica agricola svizzera sono orientati al mantenimento di un'agricoltura ecologica e conforme alle caratteristiche locali. Tali strumenti tengono tra l'altro conto delle difficili condizioni di produzione del Paese (v. al riguardo i commenti agli articoli 7-16 del Protocollo Agricoltura di montagna).</p> <p>Queste, in sintesi, le misure adottate:</p> <p><b>Pagamenti generali diretti</b>, con contributi per i terreni e il bestiame: in tal modo viene garantita anche l'attività agricola in zone caratterizzate da pendii ripide. La prova che le esigenze ecologiche sono rispettate è un presupposto per l'ottenimento di pagamenti diretti.</p> <p><b>Pagamenti diretti ecologici</b>, con contributi per i terreni e il bestiame: vengono sostenuti programmi volontari come l'agricoltura biologica, le superfici di compensazione ecologica, i sistemi di allevamento particolarmente rispettosi degli animali, le misure di protezione delle acque, ecc.</p> <p><b>Promozione delle vendite</b>: registro delle dichiarazioni di provenienza (GUB/AOC) e indicazioni geografiche (GGA/IGP).</p> <p><b>Miglioramenti strutturali</b>: miglioramento delle condizioni economiche e di vita, in particolare nelle regioni di montagna (misure comuni e misure mirate per singole aziende).</p> <p><b>Varietà di animali da reddito nel settore agricolo</b>: registrazione delle razze di bovini, cavalli, suini, ovini.</p> <p><b>Scuole agricole</b>: oltre agli ordinari programmi di formazione, offerta di corsi specialistici.</p>	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera h della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Art. 19, art. 20 cpv. 5, art. 38 della legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo)

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	x
Creazione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, con specie arboree adatte al relativo sito e all'altimetria	x
Garanzia di priorità per la funzione protettiva	x
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	x
Definizione di riserve forestali naturali	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	

3. Sono state adottate misure al fine di evitare un uso dannoso per le foreste, tenendo conto

delle condizioni economiche sfavorevoli nel territorio alpino?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>La legge forestale vieta gli sfruttamenti che danneggiano i boschi. Giusta l'articolo 16 le utilizzazioni nocive non sono ammesse.</p>			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:



## IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera i della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggiano l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN)
- Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)
- Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)
- Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
- Ordinanza del DATEC sulle emissioni di aeromobili (OEA)

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Limitazione del traffico a motore privato	x
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	x
Divieto di esercitare attività sportive che comportano l'uso di motori	x
Limitazione delle attività sportive che comportano l'uso di motori a determinate zone	x
Divieto di deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	
Limitazione del deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	x
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei	x

centri turistici tramite mezzi pubblici	
---	--

Altro	
-------	--

Riportate i dettagli delle misure adottate.

- Ordinamenti comunali, ad es. divieto di circolazione nelle stazioni termali
- Delimitazione di aree di atterraggio in montagna
- Promozione dei trasporti pubblici a livello della Confederazione e dei Cantoni

3. Viene tenuto conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Il diritto di codecisione della popolazione locale nell'ambito della progettazione è garantito dal federalismo e dall'autonomia comunale.
- Distribuzione equilibrata degli aerodromi nello spazio alpino (rete di trasporti nel Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica; PSIA).
- Nel prossimo esame generale delle aree d'atterraggio in montagna verranno definite le esigenze sociali e le rispettive modalità d'adempimento.

4. Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.

Nei piani direttori cantonali si trovano le corrispondenti disposizioni.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Nel quadro dell'esame generale delle aree d'atterraggio in montagna viene analizzata la definizione di zone di quiete. Sono inoltre al vaglio misure atte a tutelare le regioni elencate nell'IFP (Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale). Nell'ambito della revisione parziale della LPN si stanno attualmente fissando criteri per la definizione dei parchi.

## **X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti**

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera j della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- In virtù dell'articolo 84 della Costituzione federale, la Confederazione protegge la regione alpina dalle ripercussioni negative del traffico di transito. L'articolo prevede diverse misure a tal fine (ad esempio trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia, nessun aumento della capacità delle strade di transito nella regione alpina).
- Legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'ambiente - LPAmb)
- Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN): è attualmente in corso una revisione parziale della legge, nell'ambito della quale è prevista la creazione di parchi nazionali e parchi naturali periurbani le cui zone centrali sono protette da qualsiasi intervento dell'uomo.
- Legge sul CO<sub>2</sub>
- Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF)
- Legge federale sulla navigazione aerea (LNA)
- Ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA)
- Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
- Legge sul trasferimento del traffico
- Decreto sul transito alpino
- Legge sul traffico pesante

- Decreto federale concernente il progetto Ferrovia 2000

2. Vengono adottate misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

In ambito stradale e ferroviario:

Per conseguire l'obiettivo di una mobilità sostenibile, la politica svizzera dei trasporti è stata incentrata sui tre seguenti pilastri:

- promozione dei trasporti pubblici attraverso l'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria con quattro grandi progetti: Nuove Trasversali Ferroviarie Alpine (NTFA); Ferrovia 2000, 1a e 2a tappa; raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete europea ad alta velocità e risanamento fonico delle ferrovie;
- trasferimento del traffico merci dalla strada alla rotaia con incentivi economici (legge sul trasferimento del traffico)
- introduzione, in data 1° gennaio 2001, di una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP: tassa calcolata in base ai chilometri percorsi, al peso totale e al fattore inquinante del veicolo trattore).

In ambito aeronautico

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica definisce il numero massimo di aerodromi e di aree d'atterraggio esterno (aree d'atterraggio in montagna) ammessi nell'arco alpino (competenza federale).

3. Vengono adottate misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali? Segnalate anche la casistica eventualmente esistente che permette indicazioni qualitative.

In ambito stradale e ferroviario:

L'ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria costituisce un incentivo per il trasferimento del traffico su rotaia, con conseguente riduzione delle emissioni. Le norme sulle emissioni degli autoveicoli leggeri e pesanti e i requisiti tecnici posti ai veicoli stradali sono resi sempre più severi. D'altra parte sono stati migliorati i requisiti qualitativi in materia di carburanti. Infine è stata introdotta tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni TTPCP (calcolata in base ai chilometri percorsi, al peso totale e al fattore inquinante del veicolo trattore) che costituisce un ulteriore incentivo regolato da meccanismi di mercato per ridurre le emissioni. Le tariffe TTPCP inferiori concesse per gli autoveicoli moderni hanno indotto un sostanziale rinnovo dell'intero parco veicoli  
(cfr. [www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/italienisch/19.pdf](http://www.are.admin.ch/imperia/md/content/are/are2/publikationen/italienisch/19.pdf))

In ambito aeronautico:

Il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica definisce il numero massimo di aerodromi e di aree d'atterraggio esterno (aree d'atterraggio in montagna). Le immissioni consentite sono definite e limitate per ogni aerodromo.

4. Sono state adottate misure per la lotta all'impatto acustico che tengano conto della topografia del territorio alpino?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

La protezione contro i rumori nocivi e fastidiosi è sancita dal diritto svizzero, e in particolare dall'ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Finora è stato risanato il 35 per cento delle strade troppo rumorose. Il risanamento fonico delle strade nazionali dovrà essere concluso entro il 2015, quello della restante rete viaria entro il 2018. Per il risanamento fonico delle ferrovie sono stati stanziati 1,85 miliardi di franchi. L'inquinamento fonico va ridotto in primo luogo con pareti fonoassorbenti e provvedimenti tecnici applicati al materiale rotabile. Le priorità in materia di risanamento sono i due corridoi ferroviari del Gottardo e del Lötschberg.

5. Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente

trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione del progetto NTFA con le due nuove gallerie di base del Lötschberg (34,6 km; apertura prevista nel 2007) e del Gottardo (57 km; messa in servizio 2015/16)</li> <li>• Legge sul trasferimento del traffico e misure di accompagnamento: queste misure concernono le strade (più controlli dell'osservanza delle norme della circolazione stradale, gestione del traffico pesante) e la ferrovia (contributi della Confederazione per ridurre i prezzi di tracciato per il trasporto ferroviario delle merci, ordinazione di offerte supplementari nel traffico combinato, partecipazione della Confederazione al finanziamento di terminali di carico e scarico ecc.)</li> </ul>			

6. Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La TTPCP, calcolata in base ai chilometri percorsi, è finalizzata a coprire i costi effettivamente causati dal traffico pesante in base al principio del “chi inquina paga”. Rendendo più caro il trasporto su strada si creano incentivi conformi al mercato per il trasferimento del traffico merci su rotaia. La TTPCP serve inoltre a finanziare i grandi progetti infrastrutturali in ambito ferroviario e contribuisce pertanto a rendere più attrattivi i trasporti pubblici.</li> <li>• Legge sul trasferimento del traffico e misure di accompagnamento (cfr. domanda 5).</li> <li>• La cosiddetta riforma delle ferrovie ha indotto un miglioramento della competitività delle ferrovie. La conseguente riduzione dei costi rende la ferrovia più competitiva rispetto alla strada.</li> </ul>			

## **XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia**

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera k della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Art. 89 della Costituzione federale (Cost.)
- Art. 1, 3, 5, 6, 7 10 della legge sull'energia (LEne)
- Art. 15, 17 dell'ordinanza sull'energia (OEn)
- Art. 16 della legge sugli impianti elettrici (LIE)
- Capitolo 3 della legge sulla protezione delle acque (LPAc)
- Art. 22 della legge sulle forze idriche (LUFi)
- Art. 44 della legge sull'energia nucleare (LENu)
- Art. 3, 24 della legge sugli impianti di trasporto in condotta (LITC)
- Art. 5, 7, 22 dell'ordinanza sugli impianti di trasporto in condotta (OITC)
- Art. 7 dell'ordinanza sulla corrente forte
- Art. 7 dell'ordinanza sulla corrente debole

2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio?

- Programma SvizzeraEnergia
- Misure cantonali



3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
Programma SvizzeraEnergia			

4. Sono state adottate misure per tener conto della realtà dei costi?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p><u>Canone per i diritti d'acqua:</u></p> <p>A tenore dell'art. 76 cpv. 4 della Costituzione (Cost.), i Cantoni dispongono delle risorse idriche. Per lo sfruttamento delle forze idriche ai fini della produzione di energia elettrica, le forze motrici devono corrispondere un canone per i diritti d'acqua, il cui importo massimo è fissato dall'art. 49 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (LUFİ). Dal 1997 tale canone ammonta a 80 franchi per chilowatt lordo all'anno.</p> <p><u>Tassa sul CO2:</u></p> <p>Il 23 marzo 2005, il Consiglio federale (Governo) ha deciso d'introdurre una tassa sul CO2 applicata ai combustibili (tassa d'incentivazione) e il cosiddetto "centesimo per il clima", riscosso sui carburanti, che servirà a finanziare misure di riduzione delle emissioni in Svizzera e all'estero. Se entro il 2007 il centesimo per il clima non si sarà dimostrato sufficientemente efficace, verrà prelevata una tassa sul CO2 anche per i carburanti. La tassa ammonta a 35 franchi per tonnellata di CO2 emessa dai combustibili, corrispondenti a ca. 9 centesimi per litro di olio da riscaldamento. I proventi saranno ridistribuiti alla popolazione e all'economia privata. Secondo le previsioni, la tassa sul CO2 e il centesimo per il clima consentiranno di ridurre le emissioni di biossido di carbonio di 2,5 milioni di tonnellate entro il 2010 e di raggiungere così gli obiettivi di politica climatica fissati dalla legge svizzera sul CO2 e dal Protocollo di Kyoto. La tassa sul CO2 e il centesimo per il clima saranno riscossi dal 2006.</p>			

5. Viene incentivato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?

Sì

x

No

Se sì, di quali energie si tratta e come?

- Programma "SvizzeraEnergia": il programma SvizzeraEnergia non fissa obiettivi tecnologici specifici, ma si limita a obiettivi globali per la produzione di elettricità e di calore. Nel settore elettrico, il traguardo è di aumentare di un punto percentuale la quota di produzione da energie rinnovabili (0,5 TWh, ossia da 1,3% a 2,3%) entro il 2010 (rispetto al 2000). Nella produzione di calore si mira a un aumento del 3% (3 TWh) delle fonti rinnovabili. La produzione di energia idroelettrica deve rimanere costante.
- Art. 7 della legge sull'energia: condizioni di raccordo per produttori indipendenti
- Misure cantonali

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## **XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti**

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera l della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera l della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

- Art. 30, 31 e 32 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb)
- Ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR)
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE)
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande (OIB)
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS)

2. In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

Lo smaltimento è organizzato come nel resto del Paese. Nelle regioni di montagna, lo smaltimento avviene in base al principio della consegna diretta: sono gli abitanti a portare i rifiuti nei punti di raccolta.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## ***C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione***

### **Considerazione trasversale degli obiettivi di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA nel quadro di tutti i settori**

1. Si tiene conto delle le politiche di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Si	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	

- Divieto di utilizzazione dei fanghi di depurazione quale misura di economia dei rifiuti per la difesa del suolo
- L'economia dei rifiuti è conforme agli obiettivi prefissati, ma non è specificamente regolamentata per l'area alpina, come stipulato alla lett. 1.
- Misure di protezione dell'aria e del suolo in caso di lavori anticorrosione.

## La cooperazione tra le Parti contraenti

2. È stata intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	

3. Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti per la cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dell'area alpina?			
Sì	x	No	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

- L'art. 56 della Costituzione federale (Cost.) disciplina le relazioni dei Cantoni con l'estero. I Cantoni possono concludere con l'estero trattati nei settori di loro competenza.
- L'accordo sulla cooperazione transfrontaliera tra le collettività territoriali ed enti pubblici locali (accordo di Karlsruhe) disciplina la collaborazione oltre frontiera a livello regionale tra i Cantoni di confine e le regioni limitrofe in Francia e in Germania.

4. Viene promossa la soluzione di problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?

Sì	x	No	
----	---	----	--

5. Viene promossa una cooperazione più intensa tra le rispettive istituzioni competenti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

6. Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure perché di competenza nazionale o internazionale, vengono loro concesse delle possibilità per poter rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.

Gli art. 55 e 56 della Costituzione federale (Cost.) disciplinano la collaborazione dei Cantoni alle decisioni di politica estera e le relazioni dei Cantoni con l'estero.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

- La cooperazione internazionale in materia di difesa del suolo non è particolarmente intensa. La difesa del suolo, infatti, è un problema essenzialmente nazionale o regionale e i diversi approcci adottati dai singoli Paesi per risolverlo sono per lo più sufficienti. Di conseguenza non è molto alta la richiesta di regolamentazioni internazionali unificate.
- Protezione della natura e tutela del paesaggio: intensi contatti nell'ambito di convenzioni internazionali (Consiglio d'Europa, Nazioni Unite) soprattutto per quanto concerne la biodiversità, ma anche, sebbene in misura meno marcata, il paesaggio (Convenzione europea sul paesaggio del Consiglio d'Europa). Sono state avviate prime discussioni nell'ambito della cooperazione bilaterale transfrontaliera a livello regionale (Espace Mont-Blanc, Arge Alp, Doubs).
- Per quanto riguarda le foreste montane sono in corso alcuni progetti Interreg che prevedono una cooperazione internazionale.
- Le questioni legate all'economia dei rifiuti sono disciplinate soprattutto nell'ambito della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione ("Convenzione di Basilea"), conclusa il 22 marzo 1989.

### Partecipazione degli enti territoriali

7. Nei seguenti settori sono stati definiti i livelli più idonei per favorire l'armonizzazione e la cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate e gli enti territoriali al fine di promuovere la responsabilità comune e utilizzare e sviluppare sinergie nell'attuare le politiche e le misure da esse risultanti?	Si	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
Energia	x	
Economia dei rifiuti	x	

8. Gli enti territoriali direttamente interessati vengono coinvolti nei diversi stadi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti settori?	Si	No
Popolazione e cultura	x	
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo	x	
Idroeconomia	x	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	x	
Agricoltura di montagna	x	

Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Cfr., in un'ottica generale, la sezione B.I.1.

Per quanto concerne la difesa del suolo, le foreste montane, la protezione della natura, la tutela del paesaggio e l'economia dei rifiuti, l'esecuzione delle leggi vigenti incombe ai Cantoni che possono, in caso di necessità, far intervenire i Comuni. Per il resto, la legislazione stabilisce che gli interessati devono essere coinvolti nel processo normativo (audizioni, consultazioni ecc).

### **Art. 3 della CA Ricerca e osservazione sistematica**

9. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti settori con gli obiettivi citati nell'art. 2 CA?	Si	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	



Economia dei rifiuti	x	
----------------------	---	--

10. Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti settori?	Si	No
Popolazione e cultura		x
Pianificazione territoriale	x	
Salvaguardia della qualità dell'aria	x	
Difesa del suolo		x
Idroeconomia		x
Protezione della natura e tutela del paesaggio		x
Agricoltura di montagna	x	
Foreste montane	x	
Turismo e attività del tempo libero	x	
Trasporti	x	
		x
Economia dei rifiuti		x

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

- Non sono noti programmi comuni o complementari (segnatamente in ambito energetico).
- Nel 2005 Consiglio federale e Parlamento si sono pronunciati a favore dell'adesione della Svizzera all'Agenzia europea dell'ambiente (EEA). L'adesione formale è prevista per il 1° aprile 2006. Nell'ambito di questa cooperazione si tiene conto di tutti i settori dell'osservazione dell'ambiente.

11. I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi vengono integrati ed armonizzati ai fini dell'osservazione e informazione permanente?	Si	No

Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale		X
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia		X
Protezione della natura e tutela del paesaggio		X
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane		X
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti		X
Energia	X	
Economia dei rifiuti		X

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

In fase d'allestimento per la maggior parte delle politiche settoriali.

12. Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se uno o più Protocolli sono entrati in vigore nel vostro Paese, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica corrispondono agli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

**Art. 4 della CA Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico**

13. Viene facilitato o promosso tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate dettagli.			
<p>Le relative informazioni sono disponibili nei siti Internet degli Uffici federali competenti per l'attuazione dei Protocolli della Convenzione delle Alpi, ad esempio l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (<a href="http://www.are.admin.ch">www.are.admin.ch</a>), l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (<a href="http://www.umwelt-schweiz.ch">www.umwelt-schweiz.ch</a>), l'Ufficio federale dell'agricoltura (<a href="http://www.blw.admin.ch">www.blw.admin.ch</a>) ecc.</p>			

14. Le altre Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze regionali, vengono informate di tutti i provvedimenti di natura giuridica o economica dai quali possono derivare effetti specifici per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate dettagli.			
Cfr. risposte relative ai Protocolli			

15. Le altre Parti contraenti vengono informate dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
<p>Per determinati impianti con possibili effetti transfrontalieri trova applicazione la Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero (Convenzione Espoo). La Svizzera è Parte contraente della Convenzione Espoo e l'ha ratificata.</p>			

16. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?			
---	--	--	--

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, riportate degli esempi. Se avete indicato „no“ come risposta specificate il/i caso/i in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nel settore dei trasporti vi è un regolare scambio di informazioni in seno ai comitati guida degli accordi bilaterali con la Germania e l'Italia. Scopo di questo scambio è il coordinamento ottimale dei vari progetti d'infrastruttura.</li> <li>• Nel settore della protezione del suolo, in zona confine sarebbero eventualmente rilevanti in questo contesto nuovi impianti con forti emissioni di sostanze nocive.</li> <li>• Nel caso di impianti energetici sfruttati in comune (corsi d'acqua di frontiera, centrale di Emosson), le parti si tengono informate nel quadro della regolare collaborazione. Nell'ambito della pianificazione direttrice per la gestione del Rodano, la Svizzera è inoltre stata informata dalla Francia circa i progetti energetici realizzati a valle lungo il fiume, in territorio francese.</li> </ul>			

17. Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, in quali settori? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).			
Popolazione e cultura			<input checked="" type="checkbox"/>
Pianificazione territoriale			<input checked="" type="checkbox"/>
Salvaguardia della qualità dell'aria			<input checked="" type="checkbox"/>
Difesa del suolo			<input checked="" type="checkbox"/>
Idroeconomia			<input checked="" type="checkbox"/>
Protezione della natura e tutela del paesaggio			<input checked="" type="checkbox"/>
Agricoltura di montagna			<input checked="" type="checkbox"/>
Foreste montane			<input checked="" type="checkbox"/>
Turismo e attività del tempo libero			<input checked="" type="checkbox"/>
Trasporti			<input checked="" type="checkbox"/>

Energia	x
Economia dei rifiuti	x
Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, citate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.	
<p>In quanto Parte contraente della Convenzione delle Alpi, la Svizzera partecipa a tutte le attività degli organi della Conferenza delle Alpi. È quindi in contatto in vario modo con gli organi governativi delle altre Parti contraenti e con i servizi specializzati degli enti territoriali. La Svizzera sostiene in particolare i lavori della Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi", il cui obiettivo è l'attuazione della Convenzione delle Alpi. Peraltro la Svizzera lavora in stretta collaborazione con il Comitato scientifico internazionale per la ricerca alpina (ISCAR, con statuto d'osservatore negli organi della Conferenza delle Alpi).</p>	

**Art. 4 della CA Informazione dell'opinione pubblica sulle ricerche e sull'osservazione sistematica**

18. L'opinione pubblica viene periodicamente informata dei risultati delle ricerche e dell'osservazione sistematica?			
Sì	x	No	
Se sì, in che modo? Riportate dettagli.			
<p>I risultati delle ricerche finanziate con fondi pubblici devono essere resi accessibili all'opinione pubblica in modo adeguato.</p> <p>UST e università</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Osservazione del territorio, ma anche progetti e pubblicazioni sui seguenti temi: monitoraggio dello spazio urbano, paesaggio sotto pressione, ESPON (European Spatial Planning Observation Network), a cura dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) (<a href="http://www.aren.admin.ch">www.aren.admin.ch</a>)</li> <li>• Rapporti agricoli dell'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG): pubblicati annualmente e disponibili in Internet (<a href="http://www.blw.admin.ch">www.blw.admin.ch</a>)</li> <li>• Istituto di economia agricola del Centro ETH di Zurigo: "Erfüllung des Verfassungsauftrages durch die Landwirtschaft unter besonderer Berücksichtigung ihres Beitrages zur dezentralen Besiedlung", Peter Rieder et al., dicembre 2004</li> </ul>			

([www.blw.admin.ch](http://www.blw.admin.ch))

- Previsioni annuali per il turismo e rapporto sul turismo ([www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch))
- Regolari pubblicazioni sui risultati della rete di osservazione nazionale del suolo ([www.umwelt-schweiz.ch](http://www.umwelt-schweiz.ch))
- Regolare pubblicazione del rapporto Paesaggio sotto pressione ([www.umwelt-schweiz.ch](http://www.umwelt-schweiz.ch))
- Programma nazionale di ricerca (NPF 48) “Paesaggi e habitat dell’arco alpino” ([www.nfp.48.ch](http://www.nfp.48.ch))
- Il sistema di ricerca e d’informazione ARAMIS informa sulle attività di ricerca e di sviluppo finanziate parzialmente o interamente dalla Confederazione ([www.sbf.admin.ch](http://www.sbf.admin.ch)).

19. Nell'ambito della ricerca e della rilevazione di dati e per quel che concerne la concessione dell'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate vengono trattate come tali?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

20. Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Cfr. punto 18

- Rapporto agricolo dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG): pubblicazione annuale, disponibile in Internet, comunicato stampa / conferenza stampa all’uscita del rapporto (generalmente a fine novembre)
- Mandato generale dell’UFAM in materia di informazione ed educazione ambientale

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## **Decisioni della Conferenza delle Alpi**

21. In che modo sono state attuate le Decisioni assunte dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

Gli Uffici federali che partecipano ai lavori previsti dalla Convenzione delle Alpi come anche i Cantoni montani e alpini sono informati in merito alle decisioni adottate dalla Conferenza delle Alpi.

## ***D Domande integrative***

### **Difficoltà nell'attuazione della CA**

**Attenzione: se le difficoltà dovessero riferirsi ad un settore per il quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile fare un riferimento alla parte dedicata al protocollo in questione.**

1. Si sono incontrate e si incontrano difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione delle Alpi?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			
L'attuazione della Convenzione delle Alpi non pone difficoltà nella misura in cui le disposizioni in essa contenute sono conformi alla normativa vigente in Svizzera. Vi è pertanto congruenza anche a livello di attuazione. Le difficoltà di carattere generale incontrate a livello di esecuzione non sono in rapporto con la Convenzione delle Alpi.			

### **Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario**

2. Si sono presentate difficoltà nella compilazione del questionario? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia a quella generale che a quella speciale.			
Sì	x	No	
Se sì, quali? Avete delle proposte di miglioramento?			
Ci si chiede quale sia l'utilità delle domande sull'adempimento degli obblighi generali in considerazione dell'ampio margine discrezionale per le risposte. Dopo la ratifica della Convenzione delle Alpi nel 1999, le risposte alle domande sono generalmente affermative. È stato in parte criticato l'alto grado di dettaglio del questionario.			



## Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

**Attenzione:** alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

### *A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)*

#### Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale

1. Viene favorita una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

2. Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di interesse territoriale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

3. La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come? Riportate degli esempi.

Esempi

- Programmi Interreg III
- Espace Mont-Blanc
- Rete di Comuni "Alleanza nelle Alpi"
- Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine (Arge Alp)

4. Contrassegnate con una crocetta la/e forma/e che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	x
Accordi multilaterali	x
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	x
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
Scambio di esperienze	

#### **Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale - Coordinamento delle politiche settoriali**

5. Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì	x	No	

6. Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a usi unilaterali?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
<p>Esempi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 8a della legge sulla pianificazione del territorio (LPT): i piani direttori cantonali indicano le modalità di coordinamento delle attività d'incidenza territoriale in vista dello sviluppo auspicabile.</li> </ul>			

- Art. 14, cpv. 1 LPT: secondo la legislazione in materia di pianificazione del territorio, nei piani d'utilizzazione dev'essere disciplinata l'utilizzazione ammissibile del suolo.

**Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile**

7. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul "sì" o sul "no".	Sì	No
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale di aree continue vengono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?	x	
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?	x	
Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e/o programmi all'occorrenza anche a livello transfrontaliero?	x	
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali?	x	
Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono effettuati dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	x	
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	x	
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi?	x	

8. Qualora venga effettuato un riesame periodico dei piani e programmi, con quale frequenza avviene e/o in quali occasioni?

Frequenza del riesame periodico

- Art. 9 cpv. 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT): i piani direttori sono riesaminati globalmente ogni 10 anni e, se necessario, rielaborati.
- Il riesame dei piani di utilizzazione è disciplinato a livello cantonale (generalmente ogni

10-15 anni).

**Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile**

9. I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità	x	
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di usi unilaterali	x	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego	x	
<u>Aree rurali:</u>		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e alla pastorizia	x	
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	x	
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale	x	
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo	x	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	x	
<u>Aree urbanizzate:</u>		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengano effettivamente edificate	x	
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero	x	

determinazione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	x	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero	x	
limitazione delle seconde abitazioni	x	
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti	x	
conservazione dei siti urbani caratteristici	x	
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico	x	
<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	x	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	x	
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali	x	
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente	x	
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto	x	
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato	x	
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e i turisti	x	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni sulla domanda 9:

- L'art. 9 è attuato essenzialmente attraverso i piani di utilizzazione, i cui contenuti concreti sono disciplinati nelle legislazioni cantonali, in osservanza dei principi pianificatori della Confederazione.
- I contenuti relativi ai trasporti sono per lo più regolamentati nell'ambito di pianificazioni e organi di coordinamento sovraregionali (ad esempio conferenze regionali di pianificazione dei trasporti).

- Per le misure di sostegno all'economia agricola e forestale nelle regioni di montagna sono previsti strumenti diversi da quelli di pianificazione territoriale (ad esempio pagamenti diretti, compensazione ecologica).
- Sono state prese misure in relazione ai punti 8 e 9; tuttavia, la loro attuazione non sempre conduce ai risultati auspicati.

#### Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale - Compatibilità dei progetti

10. Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Gli effetti diretti dei progetti sono determinati nell'ambito degli esami di impatto ambientale (EIA), dopodiché vengono attuate le misure eventualmente necessarie. Non tutti i progetti richiedono un EAI. Gli effetti indiretti sono integrati nell'EAI solo se esiste un nesso concreto e comprovato (ad esempio aria, rumore, regime idrico, pregiudizio a biotopi degni di protezione). Cfr. anche art. 18 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).
- L'art. 47 dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT) prescrive che l'autorità cantonale preposta all'approvazione sia informata.
- Sono al vaglio ulteriori strumenti di controlling e di valutazione.

11. In questo esame si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

12. Il risultato dell'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
La base per l'approvazione dei progetti è costituita dal rapporto d'impatto ambientale.			

13. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, vengono informati tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).			
Sì	x	No	
Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è avvenuta in tempo utile. Indicate anche se e in che modo è stata considerata una presa di posizione eventualmente inoltrata.			
Art. 7 LPT: in virtù della legge sulla pianificazione del territorio, i Cantoni di frontiera sono tenuti a collaborare con le autorità regionali dei Paesi limitrofi nella misura in cui i loro provvedimenti possono ripercuotersi oltre confine. Non sussiste tuttavia alcun obbligo vincolante. Le attività dei Cantoni non sono sottoposte al controllo della Confederazione.			

14. Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).					
Sì	x	Non sempre		No	
Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto con un "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il					

vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.

- Nel settore dei trasporti, in seno ai comitati guida degli accordi bilaterali con la Germania e l'Italia sulla garanzia delle capacità delle linee di accesso alla NFTA a nord e a sud vi è un regolare scambio di informazioni sullo stato della pianificazione e la costruzione di singoli progetti ferroviari. Scopo di questo scambio è il coordinamento ottimale dei diversi progetti d'infrastruttura.
- Secondo quanto previsto da speciali disciplinamenti internazionali, nel campo dell'energia e dello sfruttamento delle forze idriche vi è un costante scambio d'informazioni (compreso il coordinamento delle procedure di diritto interno) tra la Svizzera e i Paesi confinanti sui progetti che interessano la zona di frontiera (cfr. anche [www.admin.ch](http://www.admin.ch)), diritto federale, commissioni extraparlamentari, organi di direzione e rappresentanze della Confederazione).
- Protocollo Trasporti e Turismo: nel campo della navigazione aerea non sono noti progetti realizzati in Paesi confinanti che potrebbero aver avuto ripercussioni per la Svizzera. Di conseguenza non possiamo rispondere alla domanda relativa all'informazione in tempo utile.

**Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse**

15. E' stato valutato in che misura è possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Per lo sfruttamento delle forze idriche viene pagato un canone il cui importo è stato adeguato a più riprese, in considerazione anche del valore economico dell'energia idroelettrica.

16. E' stato valutato come possano essere compensate, in conformità con il rispettivo diritto



nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?			
Sì	x	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nel settore agricolo e, in parte, in quello forestale vengono indennizzate prestazioni d'interesse generale.</li> <li>Per quanto riguarda lo sfruttamento delle forze idriche, la legislazione svizzera prevede un indennizzo in caso di rinuncia alla loro utilizzazione per proteggere paesaggi d'importanza nazionale.</li> </ul>			

17. E' stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione?			
Sì	x	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>A tenore della legge federale sulle foreste, i gestori di boschi di protezione sono adeguatamente indennizzati se le loro attività sono contemplate in un progetto approvato da Cantone e Confederazione.</li> <li>Secondo la legge sull'agricoltura vengono concessi pagamenti diretti (contributi di declività e d'estivazione), le cui aliquote sono differenziate in funzione delle zone di produzione.</li> </ul>			

18. E' stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?			
Sì	x	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			

L'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile non comporterà ulteriori consistenti limitazioni.

#### **Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure finanziarie ed economiche**

19. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

La Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (2004) permette di rispondere a quanto richiesto dal Protocollo.

20. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Avviene nel quadro:

- della ridefinizione della politica agricola (AP 2011)
- della politica regionale (prevista per il 2008)
- della perequazione finanziaria (a partire dal 1° gennaio 2008)
- della politica dello spazio rurale

21. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno di progetti transfrontalieri?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.
Progetti Interreg III B “Alpine Space”

22. Viene o è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti finanziari e politico-economici in atto e da adottare?			
Sì		No	x
Se sì, viene poi attribuita priorità a quelle misure che sono compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?			
Sì		No	
Se sì, riportate degli esempi			

**Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative**

23. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

**Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale**

24. Sono state o vengono riscontrate delle difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Il Protocollo non è stato ratificato.

**Valutazione dell'efficacia delle misure adottate**

25. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

***B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)***

**Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali**

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì	x	No	
Se sì, come viene garantito tutto questo? Citate anche le relative disposizioni.			
Articolo 34 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb): restrizioni d'uso e divieti sui suoli fortemente deteriorati da sostanze chimiche.			

2. E' stato valutato come promuovere le misure perseguite da questo Protocollo per la difesa del suolo mediante provvedimenti di natura fiscale e/o finanziaria?			
Sì	x	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Articolo 49 della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb): base per la promozione della ricerca relativa al suolo, della formazione e del perfezionamento nonché della tecnologia. Possono inoltre essere concessi dei contributi per l'elaborazione di strumenti d'esecuzione a livello cantonale.			

3. Vengono particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
V. domanda 2.			

**Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale**

4. In quali dei seguenti settori viene sostenuta una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	
Monitoraggio del suolo	x
Individuazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	
Delimitazione e controllo di aree a rischio	
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	
Informazione reciproca	

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	x

Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.
Scambio di informazioni bilaterale e multilaterale (visite di studio, relazioni di conferenze, scambio di documentazione).
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.
Lo scambio informale di informazioni, perché lascia ad ogni singolo Stato la massima libertà di espressione consentendogli al contempo di accedere al sapere internazionale. Una cooperazione

forzata sarebbe inefficace nel settore del suolo.

#### **Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree**

6. Nella individuazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì	x	No	
Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Diversi monumenti naturali contenuti nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP).</li><li>• Il Monte San Giorgio (per l'importante presenza di fossili), Cantone Ticino, nel 2003 è stato inserito nella lista del Patrimonio naturale UNESCO.</li></ul>			

#### **Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli**

7. Nella predisposizione e attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze della difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?			
Sì	x	No	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

In virtù dell'art. 1 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), Confederazione, Cantoni e Comuni devono provvedere affinché il suolo sia utilizzato con misura. Questa condizione viene verificata dalla Confederazione al momento di approvare i piani direttori cantonali. La disposizione non è sempre attuata in modo soddisfacente.

8. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?

Sì	x	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolo 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), principi pianificatori: gli insediamenti devono essere strutturati secondo i bisogni della popolazione e limitati nella loro estensione.</li> <li>• Articolo 15 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT): le zone edificabili comprendono i terreni idonei all'edificazione: già edificati in larga misura o prevedibilmente necessari all'edificazione e urbanizzati entro quindici anni.</li> </ul>			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Sono state adottate misure; la loro attuazione, tuttavia, non è sempre soddisfacente.

9. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?			
Sì	x	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
Articolo 3 della legge sulla pianificazione del territorio (LPT), principi pianificatori per i piani direttori e d'utilizzazione.			

10. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?			
Sì	x	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ordinanza tecnica sui rifiuti (allegato 2);</li> </ul>			



- articolo 6 dell'ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo).

**Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo**

11. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive idonee?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.

- Rifiuti edili minerali;
- compost invece della torba.

14. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Estrazione a tappe con condizioni rigorose per quanto riguarda le ricoltivazioni.

15. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle

individuare per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?			
Sì	x	No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			
<p>Articolo 44 e allegato 4 della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc).</p>			

### Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16. Viene garantita la conservazione delle torbiere alte e basse?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p>Con due ordinanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ordinanza concernente la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di transizione d'importanza nazionale;</li> <li>• ordinanza sulla protezione delle paludi d'importanza nazionale.</li> </ul>			

17. Si estrae la torba?			
Sì	Molto poco	No	

18. Ci sono piani concreti per la completa sostituzione della torba?			
Sì	x	No	
Se sí, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sempre più frequente sostituzione della torba con il compost;</li> <li>• divieto di estrazione della torba nelle zone protette;</li> <li>• sensibilizzazione della popolazione;</li> <li>• rinuncia volontaria da parte dei giardinieri e dei grandi distributori.</li> </ul>			

19. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?			
Sì	x	No	
Se sì, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?			
Per garantire le utilizzazioni ammesse (v. domanda 21).			

20. Si effettuano interventi di ripristino?			
Sì	Occasionalmente	No	

21. Vengono utilizzati i suoli di torbiera?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p>Se ciò non compromette le proprietà tipiche delle zone palustri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per l'agricoltura e la selvicoltura;</li> <li>• per la manutenzione e il rinnovo di costruzioni e impianti realizzati conformemente alla legislazione;</li> <li>• per l'attuazione di misure volte a proteggere la popolazione da pericoli naturali.</li> </ul>			

**Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento di aree a rischio e aree a rischio d'erosione**

22. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazioni di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?			
Sì	x	No	

Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?			
Sì	x	No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì	x	No	

23. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo?			
Sì	x	No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			
Le carte dei pericoli sono disponibili presso le autorità cantonali e eventualmente presso l'Ufficio federale delle acque e della geologia (UFAEG).			

24. Si applicano, per quanto possibile, tecniche naturalistiche ingegneristiche nelle aree a rischio?			
Sì	x	No	
25. Nelle aree a rischio vengono utilizzati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?			
Sì	x	No	

26. Nelle aree a rischio vengono eseguiti idonee misure silviculturali?			
Sì	x	No	

27. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?			
Sì	x	No	

28. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?			
---	--	--	--

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

### Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

29. Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

30. Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Nel quadro dell'OCSE (Working Group on Pesticides).

31. Viene incentivato l'impiego di macchine agricole leggere per impedire il costipamento del terreno?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

32. Quali dei seguenti materiali/sostanze vengono impiegati sui terreni alpini? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Fertilizzanti minerali	ma non azotati	<input checked="" type="checkbox"/>
Fitofarmaci sintetici	ma solo erbicidi	<input checked="" type="checkbox"/>
Fanghi di depurazione		<input type="checkbox"/>

Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?

Sì	Certamente	No	
----	------------	----	--

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

L'art. 10 dell'ordinanza sui contributi d'estivazione disciplina l'impiego di concimi e pesticidi sui pascoli alpestri. I pesticidi possono essere impiegati solo per il trattamento "pianta per pianta" di piante problematiche. Le applicazioni su intere superfici sottostanno all'autorizzazione cantonale. L'impiego di concimi minerali è limitato a quelli contenenti fosforo, tutti gli altri sono vietati. Si presume che negli ultimi anni l'impiego di concimi minerali e di pesticidi sui pascoli alpestri sia diminuito.

### **Art. 13 Protocollo Difesa del suolo - Misure silvicolture e altre misure**

33. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

34. Viene attribuita priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

35. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

36. Viene sostenuta una silvicoltura adatta al sito e i metodi naturali di rinnovazione forestale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

### **Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche**

37. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?

Sì		No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--	----	-------------------------------------

Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì		No	
Se sì, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.			

38. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci su terreni instabili?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

39. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?			
Sì	x	No	
È stata certificata la compatibilità con l'ambiente degli additivi chimici e biologici?			
Sì	x	No	
Se sì, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità con l'ambiente.			
<p>Controllo autonomo dei fabbricanti o degli importatori (eccetto per i prodotti contenenti OGM, che necessitano di un'autorizzazione delle autorità federali).</p>			

40. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?			
Sì		No	x 1)
Se sì, sono state adottate misure di ripristino?			
Sì		No	x

Se sì, citate i danni e le misure adottate.

1) Nell'ambito della costruzione di piste da sci determinati danni sono inevitabili. In Svizzera, la realizzazione di piste di ampie dimensioni viene sempre accompagnata da esperti di pedologia. Grazie a questa politica di prevenzione, si possono evitare danni gravi.

#### **Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucchio**

41. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?

- Limitazioni delle emissioni nei settori protezione dell'aria, protezione delle acque, gestione dei rifiuti e sostanze pericolose per l'ambiente;
- limitazioni d'impiego per fertilizzanti e fitofarmaci;
- divieto di concimazione con fanghi di depurazione dal 2006;
- divieto di determinate sostanze pericolose dell'ambiente in prodotti destinati al grande pubblico.

42. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze dannose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e vengono attuati programmi di ricerca e azioni di informazione?

Sì

x

No

Se sì, quali?

- V. risposta alla domanda 41;
- istruzioni per il riciclaggio di materiale di scavo inquinato;
- sorveglianza dei prodotti e del mercato;
- campagne informative (ad es. sulle alternative ai fitofarmaci nella lotta alle piante



infestanti ecc.).

43. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolospuntanti e meno contaminanti?			
Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Riportate i dettagli.			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione al minimo dell'impiego del sale antigelo conformemente ai requisiti di sicurezza relativi al traffico;</li> <li>• sgombero preliminare della neve con mezzi meccanici;</li> <li>• servizio invernale organizzato secondo il piano obbligatorio, il luogo, la data, la modalità d'intervento e l'impiego delle sostanze.</li> </ul>			

**Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti**

44. Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, sono state registrate e catalogate?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			
Presso i Cantoni e i servizi federali.			

45. Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, viene esaminato lo stato di queste aree e valutato il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.

Valutazione basata sui rischi simile ai metodi applicati in Germania e in Austria.

46. Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, citate i sistemi.

- Linee direttrici per la gestione dei rifiuti;
- ordinanza tecnica del 1990 sui rifiuti (che prevede tra l'altro l'obbligo di bruciare i rifiuti combustibili);
- obbligo di notificare i rifiuti impiegati come fertilizzanti;
- divieto d'impiego dei fanghi di depurazione dal 2003;
- standard qualitativo per il compost.

47. Sono state istituite aree di osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di aree di osservazione dello stato dei suoli?

Sì	x parte della Rete nazionale per l'osservazione del suolo (NABO)	No	
----	--	----	--

48. L'osservazione dei suoli a livello nazionale viene coordinata con altri sistemi di osservazione ambientale nei settori dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, come?			
Il coordinamento è ancora in fase di elaborazione e sarà operativo solo tra alcuni anni.			

### Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49. Sono state adottate misure integrative a quelle previste da questo Protocollo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aiuti all'esecuzione e norme tecniche per garantire costruzioni rispettose del suolo;</li> <li>• formazione di specialisti del terreno per l'accompagnamento di progetti edilizi;</li> <li>• promemoria per utilizzazioni speciali del suolo (scavi archeologici, campi da golf, grandi manifestazioni in zone rurali).</li> </ul>			

### Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
Se sì, quali?			
La Svizzera non ha ancora ratificato il Protocollo Difesa del suolo.			

## Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

### 51. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

- Il contenuto del Protocollo Difesa del suolo coincide con quanto previsto dalla legislazione svizzera, che in molti settori è sufficiente ed appropriata. I Cantoni stanno provvedendo all'attuazione, che tuttavia è ostacolata da problemi finanziari e dalla carenza di personale. Inoltre, la protezione del suolo in senso stretto non gode, tra la popolazione, dello stesso sostegno accordato alla protezione delle acque o della natura.
- Quando si parla del suolo è infatti difficile comunicare emozioni (li non ci sono panda da proteggere...).

### Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

In Svizzera non esistono disposizioni specifiche per la protezione del suolo alpino. La legislazione interna nel settore della protezione del suolo non distingue tra regioni di montagna e di pianura. Inoltre, per i Cantoni alpini si impongono in parte altre priorità.

***C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)***

**Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale**

1. In quali dei seguenti settori viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Rilevamento cartografico	
Istituzione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e culturale meritevoli di protezione	
Interconnessione a rete dei biotopi	x
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	
Ricerca	
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, la definizione di criteri comparabili compresa	

2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	x
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Scambio di conoscenze tecniche ed esperienze.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Sul piano delle Convenzioni internazionali si osserva una collaborazione intensa e proficua in diversi settori. Lo stesso vale per i contatti bilaterali tra istituzioni e organi ufficiali in campo tecnico. Ai livelli intermedi, il principio di territorialità svolge un ruolo centrale soprattutto nel settore della protezione della natura e della tutela del paesaggio, purché non sia in discussione un'attuazione di carattere transfrontaliero.

3. Sono state create zone protette transfrontaliere?

Sì

No

x

Se sì, quali?

4. Vengono concertate condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione degli obiettivi del Protocollo?

Sì

No

x

Non rilevante

Riportate i dettagli.

#### **Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari**

**Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.**

5. È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in merito alle seguenti materie (conformi all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Citate il relativo inventario nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.

Materie secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato della popolazione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro biotopi”		
“2. Aree protette (superficie, percentuale sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, proprietà)”		
“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, dotazione personale e finanziaria)”		
“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”		
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”		
“6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)”		
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

#### **Art. 7 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione paesaggistica**

**Attenzione: alle seguenti domande, relative all'art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.**

6. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

Riportate dettagli.

La risposta affermativa si riferisce tuttavia soltanto alla superficie nazionale complessiva. In Svizzera non esistono basi legali che, nel settore della protezione della natura e della tutela del paesaggio, permettono di trattare lo spazio alpino separatamente o in modo diverso. Gli obiettivi possono per contro essere specificamente riferiti anche a regioni di montagna (o alle relative sottoregioni), purché si tratti di obiettivi generalmente fissati a livello regionale.

7. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, sono in questi presentati i seguenti elementi?

a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	Si, in gen.
b) Stato da perseguire della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	Si, in gen.
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo	Si, in gen.
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	Si, solo in gen.
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	Si, in gen.

#### **Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione**

8. Avviene un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?

Si, in misura notevole

x

Si, in misura ridotta

No

Qualora avvenga un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.

Il paesaggio è riconosciuto come elemento della pianificazione del territorio e, in quanto tale, esplicitamente menzionato nei principi e negli obiettivi di quest'ultima. L'attuazione avviene a



livello cantonale e, pertanto, con modalità ed efficacia diverse.

### Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi nella natura e nel paesaggio

9. Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?

- Esame dell'impatto sull'ambiente secondo l'articolo 9 della legge federale sulla protezione dell'ambiente e conformemente alle disposizioni dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (elenco degli impianti sottoposti all'esame allegato all'OEIA).
- In genere, tutti i progetti soggetti ad autorizzazione devono essere conformi all'intera legislazione. L'esame dev'essere effettuato d'ufficio dall'autorità preposta alle autorizzazioni nel livello istituzionale corrispondente.

10. Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici, suscettibili di compromettere in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio, ha avuto effetto sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

11. Ci è garanzia che non si verifichino compromissioni evitabili?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come? Citate anche le relative disposizioni.

La legislazione disciplina la funzione di protezione esercitata dalle singole prescrizioni (divieto, eventuali deroghe; ponderazione degli interessi; grado di valutazione sulla base di criteri ecc.).

12. Il diritto nazionale prevede compensazioni obbligatorie per le compromissioni inevitabili?			
Sì	x	No	
Se sì, quali? Citate anche le relative disposizioni.			
<p>a) Per i biotopi d'importanza nazionale, se una compromissione è ammessa e sussiste un margine per la compensazione (art. 18a della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN, e relative ordinanze esecutive);</p> <p>b) per i biotopi protetti e quelli particolarmente degni di protezione, articolo 18 capoverso 1bis e 1ter della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);</p> <p>c) per gli oggetti iscritti negli inventari paesaggistici della Confederazione (art. 5 e segg. LPN), ovvero nell'Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d'importanza nazionale (IFP) e nell'Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS), conformemente all'articolo 6 capoverso 1 LPN.</p>			

13. Vengono ammesse compromissioni non compensabili?			
Sì	x	No	
Se sì, a quali condizioni? Citate anche le relative disposizioni.			
<p>A prescindere dalla compromissione di biotopi di importanza nazionale che, in virtù di una disposizione legale è esclusa (v. domanda 12, risposta a), la valutazione avviene sempre in base a una ponderazione degli interessi. Per quanto riguarda l'ammissione di compromissioni non compensabili, non esistono né presupposti codificati né una prassi vera e propria. Almeno nei casi citati alla domanda 12 risposta c) si applicano presupposti più severi agli interessi di utilizzazione di importanza nazionale che giustificano un intervento. Il tipo di compensazione non è stabilito dalla legge. Deve essere "adeguato" e può pertanto anche differire dal valore paesaggistico irreversibilmente compromesso.</p>			

#### **Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base**

14. Vengono adottate misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?			
Sì	x	No	

Se sì, riportate i dettagli.

Articoli 2 e 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

15. In che modo si tiene conto degli interessi della popolazione locale nelle misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?

Ponderando gli interessi e lasciando un margine di valutazione alle autorità competenti, come pure ripartendo i compiti tra la Confederazione e i Cantoni (e ulteriormente tra le regioni e i Comuni).

16. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali?

Sì

x

No

Se sì, quali?

Esempi:

- articolo 18 capoverso 1bis della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- sostegno finanziario ai relativi progetti;
- articolo 4 della legge sulla sistemazione dei corsi d'acqua.

17. Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?

Sì

x

No

Se sì, riportate i dettagli.

- Articolo 18c capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- creazione di riserve forestali in base alla legislazione sulle foreste;
- pagamenti diretti ecologici secondo la legislazione sull'agricoltura.

18. Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato vengono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?

- Sovvenzioni secondo l'articolo 38 della legge forestale;
- sovvenzioni secondo la legislazione sull'agricoltura.

19. Vengono impiegate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, riportate i dettagli.

Ad esempio mediante contributi supplementari, oltre ai pagamenti diretti, per la qualità e l'interconnessione delle superfici di compensazione ecologica (legislazione sull'agricoltura).

### Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo di rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sono state istituite nuove aree protette.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sono state ampliate le aree protette esistenti.	<input checked="" type="checkbox"/>

Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni,

zonazione, data di istituzione/ampliamento).

- ampliamento del Parco Nazionale Svizzero;
- nuovi oggetti nella Lista di Ramsar: Laubersmaad-Salwideli (LU), Vadret da Rosetg (GR), margine proglaciale del ghiacciaio del Rodano (VS);
- 2001: entrata in vigore di un inventario delle zone di deposizione delle uova degli anfibi, completamento dell'inventario delle zone golenali con le zone golenali alpine, revisione dell'inventario delle paludi e delle zone palustri;
- 2003 e 2004: completamento degli inventari delle zone golenali e degli anfibi, revisione dell'inventario delle torbiere alte.

21. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

Nessuna misura specifica. Vengono attuate le misure di protezione concordate.

22. È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?

Sì, in misura notevole

Sì, in misura ridotta

x

No

Riportate i dettagli.

Solo indirettamente attraverso le attività di ONG e lavori preliminari per la revisione della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) ai fini dell'istituzione di parchi.

23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?

Sì

x

No

Riportate i dettagli.

La definizione di simili zone di rispetto e di quiete può avvenire ad opera della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Nelle Alpi svizzere vi sono, oltre al Parco nazionale, 38 zone di bandita di caccia nonché numerosi biotopi protetti di importanza nazionale (golene, paludi). Si aggiungono a questi, diverse zone di rispetto e di protezione della selvaggina. In tutte queste zone, la tutela delle specie animali e vegetali è considerata prioritaria.

A livello federale, dopo l'entrata in vigore della Convenzione delle Alpi non sono state istituite nuove zone.

24. Sono state esaminate le condizioni di compensazione delle particolari prestazioni rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?

Sì

x

No

Se sì, specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

Articolo 18c capoverso 2 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN): "esame in corso" nella misura in cui le prestazioni particolari si basano su accordi o devono essere indennizzate sulla base di richieste concrete. Non sono noti altri casi.

### Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25. Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì

x

No

Se sí, riportate i dettagli.

Creazione di una Rete ecologica nazionale (REN) come base di pianificazione e sua armonizzazione con il Réseau écologique paneuropéen (REP). L'attuazione avviene in base agli strumenti attualmente a disposizione (strumenti di pianificazione del territorio, definizione di zone di protezione, strumenti di compensazione ecologica nell'agricoltura e nell'economia

forestale come piani di messa in rete OeQV). A livello concettuale è avvenuta l'armonizzazione di questi strumenti con il REP (Réseau écologique paneuropéen).

26. Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sí, riportate i dettagli.

V. domanda 25

27. Avviene un'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione di aree protette transfrontaliere?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Se sí, come? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Tramite discussioni/scambi bilaterali	<input type="checkbox"/>
Tramite discussioni/scambi multilaterali	<input type="checkbox"/>
Tramite l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto	<input type="checkbox"/>
Altro	<input checked="" type="checkbox"/>

Riportate i dettagli.

In una prima fase vengono valutate le prime strategie ed effettuate le prime riflessioni.

### **Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi**

28. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Riportate i dettagli.			
<p>Articolo 18a LPN, oggetti d'importanza nazionale (paludi e torbiere alte, zone palustri, zone golenali, prati e pascoli secchi) e legislazione d'esecuzione; disposizione generale dell'articolo 8 capoverso 1bis LPN.</p>			

29. Viene promossa la rinaturalizzazione di habitat compromessi?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Riportate i dettagli.			
<p>Articolo 18a LPN: rivalutazione di oggetti d'importanza nazionale, in genere nel quadro di appositi progetti cantonali e della compensazione ecologica (art. 18b e 18c LPN).</p>			

**Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.**

30. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì*	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?			



La designazione dei biotopi che devono essere segnatamente protetti secondo l'articolo 18 capoverso 1bis della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e l'articolo 14 capoverso 3 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN) viene effettuata sull'intera superficie nazionale e comprende naturalmente anche i biotopi che si trovano in regioni di montagna o che presentano caratteristiche montane. Avviene inoltre in base a specie indicatrici e, in parte, i Cantoni possono adattare l'elenco alle particolarità regionali (art. 14 cpv. 4 OPN).

L'elenco è riportato nell'allegato 1 OPN.

**\* Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.**

#### **Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie**

31. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e con habitat sufficientemente grandi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Riportate i dettagli.

- delimitazione di zone di protezione
- protezione legale e disciplinamento legale per l'utilizzazione di specie animali e vegetali

**Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.**

32. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Se sì, quando?

### Art. 15 Protocollo Protezione della natura - Divieti di prelievo e di commercio

33. Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di alcune specie di animali e in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento	x	
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura	x	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime o loro parti, prelevati dalla natura	x	
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale	x	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie	x	
Se sì, quali? Citate le disposizioni.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Articoli 19 e 20 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);</li> <li>• articoli 2, 9 e 17 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP).</li> </ul>		

**Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.**

34. Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì*	x	No	
Se sì, quando?			

**\*Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate.**

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allegati 2 - 4 all'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN);</li> </ul>

- articolo 2 della legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP);
- articolo 9 LCP: obbligo di autorizzazione.

35. Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Articolo 22 capoverso 1 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN).

36. È avvenuta la definizione dei termini indicati nell'art. 15, comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè “periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento”?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, come? Riportate le definizioni

37. È avvenuto il chiarimento di altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali sono stati i termini e come sono stati definiti?

## Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Riportate i dettagli.

- stambecco: da ca. 100 anni, ultima formazione di una colonia ca. 4 anni fa. Vengono messi a disposizioni animali anche per progetti di reintroduzione all'estero;
- lince: la reintroduzione è iniziata negli anni '70. Sono attualmente in corso azioni di trasferimento all'interno della Svizzera;
- gipeto barbuto: reintroduzione (progetto in corso da 20 anni) insieme a Francia, Austria e Italia;
- piccoli progetti per la promozione e la diffusione di piante e sementi (ad es. della *Typha minima* nella regione alpina). Le piante e le sementi provengono da popolazioni della stessa regione e sono riprodotte in orti botanici. L'origine del materiale di partenza è controllata.

39. La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Riportate i dettagli.

- stambecco: studi sulla variabilità genetica delle colonie svizzere
- lince: [www.kora.ch](http://www.kora.ch); [www.luno.ch](http://www.luno.ch)
- gipeto barbuto: [www.bartgeier.ch](http://www.bartgeier.ch)

L'evoluzione viene monitorata.

40. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie

animali e vegetali interessate?					
Sì	x (eccetto per le specie vegetali)	No		Non applicabile	

### Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieto di introduzione

41. Vengono emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?					
Sì	x	No			
Se sì, queste disposizioni prevedono delle eccezioni?					
Sì	x	No		Non applicabile	
Qualora esistano, indicate, se rilevanti, le rispettive disposizioni e le eventuali eccezioni.					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 23 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN): obbligo di autorizzazione;</li> <li>• art. 8 OCP; divieto di mettere in libertà animali non appartenenti a specie indigene</li> </ul>					

### Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi mutati geneticamente

42. Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati geneticamente, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?					
Sì	x	No			
Se sì, quali? Citate le norme e indicatene il contenuto.					
<p>Legge sull'ingegneria genetica: articoli da 6 a 9 (esigenze materiali) e articoli 11 e 12 (esigenze formali); disposizioni speciali supplementari sulla separazione del flusso delle merci (art. 16) e sull'etichettatura (art. 17). Concretizzazione delle disposizioni legali nell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente (attualmente in fase di revisione).</p>					

## Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

## Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			
Poiché il Protocollo non è in vigore per la Svizzera, non sono state registrate esperienze specifiche al riguardo.			

## Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			
<ul style="list-style-type: none"><li>• non sono stati effettuati rilevamenti specifici per lo spazio alpino. Il monitoraggio della diversità in Svizzera (<i>Biodiversitätsmonitoring Schweiz, BDM</i>) consente di commentare gli indicatori scelti per lo spazio alpino. I controlli dei risultati in relazione agli inventari dei biotopi vengono svolti anche nello spazio alpino. Il monitoraggio e l'analisi dei risultati consentiranno di valutare l'efficacia delle misure adottate nel quadro dei singoli programmi;</li><li>• in genere si può partire dal presupposto che, nonostante i comuni problemi di attuazione, le misure previste dalla legislazione sono efficaci. L'intensificazione dell'utilizzazione del territorio e il conseguente aumento dei conflitti che ne derivano si ripercuotono in modo piuttosto negativo anche sulla diversità delle specie, dei biotopi e dei paesaggi nello spazio alpino.</li></ul>			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

## ***D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)***

### **Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori**

1. Vengono riconosciuti gli agricoltori nel territorio alpino per i loro compiti multifunzionali come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e culturale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Mandato costituzionale giusta l'articolo 104 della Costituzione federale:

"La Confederazione imposta i provvedimenti in modo che l'agricoltura possa svolgere i suoi compiti multifunzionali". In tal modo la Confederazione non soltanto riconosce i fornitori di prestazione, gli agricoltori, bensì ne indennizza le prestazioni fornite nell'interesse generale con fondi pubblici.

2. Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, come?

Le organizzazioni contadine professionali e di categoria vengono consultate anticipatamente nel quadro di consultazioni sui testi legislativi (leggi, disposizioni d'esecuzione, eccetera) risultando quindi integrate nel processo decisionale. In merito si rinvia all'articolo 147 "Procedura di consultazione" della Costituzione federale: "I Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati sono consultati nell'ambito della preparazione di importanti atti legislativi e di altri progetti di ampia portata, nonché su importanti trattati internazionali".

### **Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale**

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).



Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	x
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione di questo Protocollo	

Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione degli obiettivi di questo Protocollo	x
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	x
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	
Promozione di iniziative comuni	x
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	x
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	x
Aggiornamento/Training	x
Progetti comuni	x
Altro	x
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trattasi di incontri, seminari, simposi, forum, eccetera, organizzati e tenuti da scuole agrarie, servizi di consulenza agricola, scuole universitarie professionali o istituti universitari così come da organizzazioni professionali e di categoria.</li> <li>• Numerose manifestazioni vengono organizzate e tenute nel quadro di progetti INTERREG.</li> </ul>	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

“Altro”: queste manifestazioni riguardano direttamente gli interessi dei partecipanti.

#### **Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna**

5. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Sì	No
Incentivazione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza delle differenti condizioni dei siti	x	
Incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti	x	
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	x	
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e culturale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi generali in base ad accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.	x	
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		
<p><u>Principio:</u></p> <p>L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), giusta l'articolo 4 della legge sull'agricoltura, tiene un catasto della produzione agricola, in base al quale la superficie agricola utile viene suddivisa in regione d'estivazione, regione di montagna e regione di pianura, in modo da poter tenere conto delle difficili condizioni di produzione. La regione di montagna e quella di pianura sono suddivise in quattro zone ciascuna. I criteri utilizzati per la delimitazione e la suddivisione della regione di montagna sono: le condizioni climatiche, le vie di comunicazione e la conformazione del terreno.</p> <p><u>Tra i provvedimenti per la promozione dell'agricoltura di montagna rientrano:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pagamenti diretti;</li><li>• miglioramenti strutturali (compr. misure sociali collaterali);</li><li>• produzione e smercio.</li></ul>		

Pagamenti diretti (esclusivamente per la regione di montagna e collinare):

- art. 74 LAgr: contributi per la detenzione di animali in condizioni difficili di produzione;
- art. 75 LAgr: contributi di declività, contributi generici e contributi per i vigneti in zone in forte pendenza e terrazze;
- art. 77 LAgr: contributi d'estivazione.

Miglioramenti strutturali

- art. 87 cpv. 1 lett. b LAgr: Migliorare le condizioni di vita e economiche in particolare nella regione di montagna per provvedimenti individuali e collettivi
- art. 93segg. LAgr: contributi (a fondo perso) con la partecipazione dei Cantoni (capacità finanziaria). Nelle regioni di montagna generalmente si applicano aliquote di contribuzione maggiori.
- art. 105segg. LAgr: crediti d'investimento sotto forma di mutui rimborsabili (non gravati da interessi) nelle regioni di montagna e collinari, nelle quali è compromessa la gestione o una sufficiente densità d'insediamento, si applicano particolari disposizioni.

Produzione e smercio:

- art. 14 cpv. 1 lett. c LAgr "Designazione": Prescrizioni sulla designazione dei prodotti agricoli che provengono dalla regione di montagna.

**Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio culturale**

6. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale culturale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Riportate i dettagli.

Pianificazione del territorio:

In linea di principio i Cantoni sono responsabili dell'organizzazione del proprio territorio. Elaborano un piano direttore cantonale, che stabilisce a grandi linee in che modo va attuato lo sviluppo territoriale. Segnatamente viene stabilito quali aree sono idonee all'attività agricola, quali sono particolarmente belle, importanti e significative dal profilo ricreativo e turistico o in qualità basi di vita naturali nonché quali sono minacciate da pericoli naturali o da immissioni nocive. I piani direttori sono giuridicamente vincolanti; in linea di massima vengono rivisti ogni dieci anni e approvati dal Consiglio federale. Questi fissa le condizioni quadro (principi e piani settoriali).

Determinazione delle superfici:

Anche in questo caso vige la sovranità cantonale nel quadro della pianificazione del territorio. I Cantoni elaborano i piani d'utilizzazione e classificano l'uso autorizzato del suolo. Viene fatta soprattutto una distinzione tra zone edili, agricole e di protezione.

Revisione dei settori e bonifiche fondiarie:

I miglioramenti strutturali devono contribuire alla realizzazione di obiettivi ecologici nonché di obiettivi relativi alla pianificazione del territorio (art. 87 cpv. 1 lett. d LAgr). Le opere di ampia portata (migliorie integrali) forniscono la protezione richiesta. Le prestazioni ecologiche particolari vengono indennizzate con un bonus.

7. E' prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna ?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?

- Principi pianificatori della legge sulla pianificazione del territorio (art. 3 cpv. 2 LPT): Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre mantenere per l'agricoltura sufficienti superfici coltivate idonee.
- Piani direttori cantonali: Le superfici agricole vanno classificate secondo la

pianificazione del territorio (v. anche risposta alla domanda 6).

8. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio culturale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?

Sì

x

No

Se sì, riportate degli esempi.

Principio:

I beneficiari di pagamenti diretti devono gestire almeno il 7 per cento della superficie agricola utile quale superficie di compensazione ecologica (parte integrante della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, PER).

Le superfici di compensazione ecologica, che comprendono gli elementi tradizionali del paesaggio culturale, vengono specialmente promosse nel quadro dei contributi ecologici (pagamenti diretti). Per migliorare la qualità ne viene inoltre sostenuta l'interconnessione. La protezione dei prati e dei pascoli secchi viene assicurata in primo luogo mediante contratti di gestione ai sensi della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). In linea di massima anche le superfici da sfalcio pregiate sono notificate quali superfici di compensazione ecologica ai sensi dell'OPD. Tale coordinamento di contributi nell'ambito dell'agricoltura e della protezione della natura assicura l'indennizzo finanziario della gestione estensiva talvolta molto onerosa.

Bonifiche fondiarie:

I contributi sono concessi per provvedimenti tesi ad accrescere il valore di natura e paesaggio o ad adempiere altre esigenze poste dalla legislazione sulla protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne la promozione della compensazione ecologica, la costruzione o il ripristino di muri a secco, la rivitalizzazione di corsi d'acqua e l'interconnessione di biotopi. Nel caso di bonifiche fondiarie che prevedono provvedimenti ecologici particolari, le aliquote di contribuzione possono essere maggiorate (bonus).

9. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?

Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Per la cura sostenibile degli insediamenti sono disponibili numerose basi legali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3 cpv. 2 legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT). Il paesaggio deve essere rispettato. In particolare occorre integrare nel paesaggio gli insediamenti, gli edifici e gli impianti.</li> <li>• Art. 1 “Scopo” legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). La presente legge è intesa a rispettare e proteggere le caratteristiche del paesaggio, l’aspetto degli abitati, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali del Paese. I seguenti inventari fissano i cardini della protezione di particolari paesaggi e insediamenti: Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d’importanza nazionale (IFP), Inventario degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS).</li> <li>• Leggi cantonali sulla pianificazione e sull’edilizia (LPE). Nelle LPE cantonali si trovano le cosiddette clausole generali d’estetica sotto forma di divieti di deturpazione e danneggiamento o di obbligo d’integrazione.</li> <li>• Leggi cantonali sulla protezione della natura e del paesaggio. Queste leggi contengono prescrizioni in merito alla protezione degli insediamenti e del paesaggio.</li> <li>• Ordinanze comunali sull’edilizia e le zone (OEZ). Nella maggior parte delle OEZ dei Comuni svizzeri sono previste clausole generali o concrete d’estetica.</li> </ul>			

**Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici**

10. Sono state adottate tutte le misure indispensabili per favorire l’impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?			
Sì	x	No	
Se sì, quali sono queste misure?			
<p><u>Metodi di gestione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La formazione professionale e la formazione continua consentono agli agricoltori di</li> </ul>			

svolgere l'attività agricola in maniera sostenibile dal profilo produttivo ed ecologico, adeguandosi a metodi di gestione estensivi e rispettosi della natura. Inoltre, gli agricoltori possono rivolgersi a servizi di consulenza agricola in grado di assisterli mediante consulenza individuale e corsi.

- I pagamenti diretti stimolano gli agricoltori a strutturare i metodi di gestione in maniera estensiva e rispettosa della natura.
- Le condizioni e gli oneri posti soprattutto in materia di pagamenti diretti e miglioramenti strutturali contribuiscono in maniera notevole all'applicazione di metodi di gestione sostenibili.

Prodotti agricoli tipici:

Il Registro delle denominazioni d'origine (DOC) e delle indicazioni geografiche (IGP) consente di tutelare i nomi geografici e tradizionali che designano prodotti agricoli, le cui qualità e caratteristiche principali sono determinate dall'origine. L'utilizzo di un nome protetto è appannaggio dei produttori dell'area geografica definita che ottemperano ad un dettagliato elenco degli obblighi. Ciò consente il riconoscimento reciproco di prodotti di qualità tra Svizzera e Unione europea.

11. Sono stati cercati con altre Parti contraenti criteri comuni per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici, che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali sono questi criteri?

- Nel quadro degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE si intende riconoscere reciprocamente le registrazioni di denominazioni d'origine (DOC) e di indicazioni geografiche (IGP).
- Euromontana, la comunità di lavoro delle regioni di montagna europee, ha elaborato a suo tempo una carta, la cosiddetta "European Mountain Quality Products". In virtù di tale carta andrebbe creato un sigillo di qualità per i prodotti di montagna. L'UFAG svolge una funzione di osservatore in seno a Euromontana, sostenendo l'intento di questa carta.

**Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica**

12. Quali misure sono state adottate per mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche compresi gli animali domestici tradizionali e i rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

Nel 1994 la Svizzera ha ratificato la Convenzione sulla biodiversità (Convention on Biological Diversity - CBD), impegnandosi a sostenere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse genetiche. L'ordinanza concernente l'allevamento di animali, in vigore dal 1999, consente, al di là dei provvedimenti di portata generale in questo ambito, di sostenere le razze svizzere minacciate o in via d'estinzione mediante provvedimenti di conservazione supplementari. Tra il 1996 e il 1998 un gruppo di lavoro ha elaborato, su mandato dell'UFAG, una serie di proposte e misure concrete per la conservazione delle razze, riassumendole in un rapporto sulle risorse genetiche nell'ambito degli animali da reddito agricoli in Svizzera.

Considerate le circa novanta razze finora registrate di bovini, equini, suini, ovini e caprini, si può dire che la Svizzera possiede un considerevole numero di razze di animali da reddito agricoli. Di queste soltanto ventiquattro razze sono autoctone (origine: Svizzera) o indigene (allevamento comprovato in Svizzera da almeno cinquant'anni). Queste razze si sono adeguate al meglio alle condizioni topografiche e climatiche e sono strettamente correlate alla tradizione del nostro Paese.

13. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli allevamenti tradizionali?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

14. In caso di allevamenti erbivori estensivi viene mantenuto un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra il bestiame e le superfici foraggere?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

15. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture)?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--



Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.

- La Confederazione (UFAG) è la principale responsabile in materia di riconoscimento di organizzazioni di allevamento e d'inseminazione artificiale, conservazione delle risorse genetiche nell'ambito degli animali da reddito agricoli, amministrazione dei contingenti doganali di animali da allevamento e di sperma di bovini, esportazione di animali da reddito nonché stanziamento di contributi.
- L'UFAG vigila sulle organizzazioni di allevamento riconosciute e emana le direttive per l'esportazione.
- I contributi vengono stanziati per provvedimenti legati all'allevamento quali la tenuta del libro genealogico, l'esecuzione di esami funzionali, la stima dei valori zootecnici nonché per progetti in relazione alla conservazione delle razze indigene, per l'esportazione di bovini, equini, ovini e caprini ed infine per la valorizzazione della lana di pecora indigena.

[http://www.blw.admin.ch/imperia/md/content/tierzucht/tz-bericht2003\\_d.pdf](http://www.blw.admin.ch/imperia/md/content/tierzucht/tz-bericht2003_d.pdf)

#### Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

16. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

V. domanda 10 "Prodotti agricoli tipici".

17. Esistono marchi di denominazione d'origine controllata e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori che dei consumatori?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di lancio.

**Registro delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche** (la data corrisponde alla pubblicazione nel Registro)

- Abricotine / Eau-de-vie d'abricot du Valais (categoria: bevanda contenente alcol di distillazione / 06.01.2003)
- Eau-de-vie de poire du Valais (categoria: bevanda contenente alcol di distillazione / 21.12.2001)
- Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse (categoria: formaggio / 26.03.2004)
- Formaggio d'alpe ticinese (categoria: formaggio / 31.05.2002)
- L'Étivaz (categoria: formaggio / 28.01.2000)
- Gruyère (categoria: formaggio / 06.07.2001)
- Sbrinz (categoria: formaggio / 24.04.2004)
- Tête-de-Moine (categoria: formaggio / 08.05.2001)
- Vacherin Mont-d'Or (categoria: formaggio / 07.05.2003)
- Cardon épineux genevois (categoria: verdura / 07.10.2003)
- Saucisse d'Ajoie (categoria: prodotto di carne / 23.07.2002)
- Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloise (categoria: prodotto di carne / 06.06.2003)
- Saucisson vaudois (categoria: prodotto di carne / 29.09.2004)
- Carne secca del Vallese (categoria: prodotto di carne / 23.01.2003)
- Carne secca dei Grigioni (categoria: prodotto di carne / 29.09.2000)
- Saucisse aux choux vaudoise (categoria: prodotto di carne / 29.09.2004)
- Munder Safran (categoria: spezie / 02.07.2004)
- Rheintaler Ribel (categoria: prodotto della molitura / 07.08.2000)
- Pane di segale vallesano (categoria: prodotto della panificazione / 29.01.2004)

**Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione**

18. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Per principio nell'applicazione della legge si deve tenere debitamente conto delle difficili condizioni di produzione e di vita, soprattutto nella regione di montagna e collinare (art. 4 cpv.1 LAgr).
- Quando è stato introdotto il contingentamento lattiero (1977), inizialmente, la regione di montagna è stata esclusa dalla limitazione dal profilo quantitativo per singola azienda. Quando poi è stata inserita in tale sistema (1980), sono state promosse soluzioni alternative alla produzione lattiera nella regione di montagna. A tal fine si è ricorsi ai contingenti supplementari e ai contratti di allevamento. Per i produttori della regione di montagna è stato creato un incentivo per dedicarsi nuovamente all'allevamento, soprattutto laddove la valorizzazione del latte sul posto non risultasse economicamente vantaggiosa. Con il sistema dei contingenti supplementari ai produttori della regione di pianura che hanno acquistato animali provenienti dalla regione di montagna vengono assegnati contingenti supplementari per anno lattiero.

### **Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità**

19. È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?

Sì

x

No

Se sì, come?

La Confederazione cerca, per quanto possibile, di combinare i vari scopi di utilizzazione, nel contempo considerando il bosco come un vero e proprio ecosistema. Sostiene la cura e l'utilizzazione dei boschi, la tutela della fauna selvatica e la prevenzione dai pericoli naturali. I punti di forza a livello nazionale e regionale concernenti la conservazione della biodiversità del bosco sono ben definiti e riconosciuti. La politica per salvaguardare la biodiversità si basa su tre assi: silvicoltura naturalistica, provvedimenti mirati di protezione e promozione delle specie, riserve naturali. (Ev. da ampliare da parte di UFAPP).

20. Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il

paesaggio?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le funzioni protettive, produttive e ricreative sono già citate nella legge svizzera sulle foreste, nell'articolo relativo allo scopo. L'attuazione si svolge nel modo seguente: a seconda del sito e dei requisiti posti a una determinata foresta, predomina l'una o l'altra delle funzioni citate. La Confederazione veglia su un rapporto equilibrato tra le tre funzioni.</li> <li>• Il cardine della politica forestale della Confederazione è rappresentato dai boschi di protezione stabili e dalla conservazione della biodiversità.</li> </ul>			

21. L'attività di pastorizia e di popolamento di selvaggina viene regolamentata tramite misure tali da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?			
Sì	x	No	
Se sì, come? Citate le relative disposizioni.			
<p><u>Nota generale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Le superfici non destinate al pascolo sono in particolare: i boschi, eccetto i tipi di boschi tradizionalmente destinati al pascolo, come ad esempio i cosiddetti “Wytweiden” del Giura, le foreste di larici poco in pendenza nelle regioni alpine interne che non hanno alcuna funzione protettiva e che non sono a rischio di erosione.</li> <li>• In linea di principio per la gestione del pascolo (regioni d'estivazione) si applicano le disposizioni e gli oneri fissati dall'ordinanza sui contributi d'estivazione. In caso di problemi ecologici vanno allestiti speciali piani di gestione che garantiscono una gestione sostenibile.</li> <li>• Inoltre i Cantoni emanano prescrizioni sulla regolamentazione dell'effettivo della selvaggina per assicurare la conservazione della foresta, in particolare la sua rigenerazione naturale mediante essenze stanziali, senza ricorrere a provvedimenti protettivi. Se queste prescrizioni non sono sufficienti, adottano altre misure per prevenire danni da parte della selvaggina (art. 27 cpv. 2 legge forestale).</li> </ul>			

#### **Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito**

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e culturale?

Sì

x

No

Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.

- L'esercizio di un'attività a titolo accessorio o complementare a quella agricola rappresenta una valida alternativa in quanto consente di creare un ulteriore valore aggiunto per l'azienda agricola, a garanzia del proprio reddito. Per questo motivo mediante crediti d'investimento vengono sostenute le eventuali possibilità di conseguire un reddito nell'agricoltura e nei settori affini. Vanno concessi mutui, ad esempio, per l'introduzione di un nuovo ramo aziendale agricolo in una nicchia di produzione oppure per la creazione di attività che possono essere combinate sapientemente con quella agricola. Vengono sostenute le opere di costruzione e trasformazione degli edifici e delle installazioni aziendali necessarie per iniziative come le "ferie in fattoria" nonché le modifiche edili per la trasformazione artigianale di materie prime provenienti dalla regione e le riparazioni di macchinari agricoli.
- Numerose scuole agrarie, accanto ai classici programmi di formazione e di perfezionamento, offrono corsi speciali che consentono ai contadini di approfondire le loro conoscenze in altre attività, in parte collegate all'agricoltura, fornendo loro una possibilità in più di conseguire un reddito. Ad esempio vengono tenuti corsi su: legname e bosco, turismo, artigianato e cultura, edilizia e tecnica agricola, insegnamento in fattoria, eccetera.

#### **Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?

Il miglioramento dei collegamenti di trasporto	x
Le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali	x
L'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari	x
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p><u>Allacciamenti alle vie di comunicazione:</u></p> <p>In particolare si tratta delle vie di comunicazione che portano all'azienda (strade, strade alpestri, impianti a fune), per le quali vengono stanziati contributi (v. domanda 5). Dal 2004 vengono concessi contributi forfetari anche per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie (p. es. nuova copertura del manto stradale, riparazioni, ecc.).</p> <p><u>Edifici d'abitazione e rurali:</u></p> <p>In virtù della legge sull'agricoltura vengono concessi contributi a fondo perso nonché crediti d'investimento non gravati da interessi (rimborsabili). Per gli edifici d'abitazione non abitati da agricoltori possono essere impiegati altri aiuti finanziari (legge federale per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna e legge federale che promuove la costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà).</p> <p><u>Acquisto e ripristino di impianti e macchinari tecnici:</u></p> <p>I crediti d'investimento vengono concessi per la costruzione <i>in comune</i> di edifici e di installazioni destinati alla trasformazione, allo stoccaggio e alla commercializzazione di prodotti agricoli regionali, come impianti per l'economia lattiera, edifici per la commercializzazione di animali da reddito e da macello, impianti di essiccazione, nonché locali di refrigerazione e di stoccaggio, così come per l'acquisto di macchinari e veicoli.</p>	

#### **Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative**

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			

La legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF) prevede la concessione di assegni familiari ai lavoratori dipendenti agricoli e agli agricoltori indipendenti. In virtù di un'ordinanza sugli aiuti, già dal 1944 gli assegni familiari venivano concessi ai lavoratori dipendenti agricoli e ai piccoli contadini nella regione di montagna. I lavoratori dipendenti agricoli ricevono assegni familiari sotto forma di un assegno per l'economia domestica e di un assegno per i figli. I piccoli contadini ricevono soltanto gli assegni per i figli. Hanno diritto agli assegni familiari per piccoli contadini anche gli alpigiani e i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell'agricoltura. Dall'inizio il diritto dei contadini di condizione indipendente agli assegni familiari è subordinato ad un limite di reddito.

### Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			
Mancata ratifica			

### Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I provvedimenti di politica agricola sono continuamente valutati. A tal proposito le Stazioni federali di ricerche agronomiche svolgono una funzione essenziale.</li> <li>• Il sistema d'informazione ARAMIS dà indicazioni sui progetti di ricerca, di sviluppo e di valutazione dell'Amministrazione federale svizzera. ARAMIS è finalizzato ad informare le cerchie interessate circa i lavori di ricerca finanziati o svolti dalla Confederazione, nonché a migliorare il coordinamento e la trasparenza (<a href="http://www.aramis.admin.ch">http://www.aramis.admin.ch</a>)</li> </ul>

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Ogni anno l'UFAG pubblica un rapporto agricolo, che illustra dal profilo della sostenibilità la politica agricola e le prestazioni fornite dall'agricoltura. Vengono analizzate principalmente le conseguenze dei provvedimenti di politica agricola in termini economici, ecologici e sociali.

Ampio spazio viene dedicato pure alla regione di montagna.

(<http://www.blw.admin.ch/agrarberichte>)



***E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)***

**Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità**

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o a aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Si	No
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.	x	
Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.	x	
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	x	
Si evitano erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e prelievo rispettosi dell'ambiente.	x	
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:		

**Art. 2 Protocollo Foreste montane -Considerazioni delle finalità nelle altre politiche**

2. Si tiene conto delle seguenti finalità/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Si	No
L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.		x
Sono state contenute le popolazioni di ungulati entro limiti che permettono la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti senza dover ricorrere a particolari misure protettive.	x (in parte)	
Nelle zone di confine, vengono armonizzate con altre Parti contraenti le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina.	x (in parte)	
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura viene favorita la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.	x	

La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni del suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.	x	
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane. A questo proposito si deve tener conto delle esigenze dei sistemi ecoforestali.	x	
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, viene promosso il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.	x	
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.	x	
Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.	x	
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:		

#### **Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale**

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).		
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.		
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo Protocollo.		
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.		
Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione.	x	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e	x	

ambientali.	
Incentivazione di iniziative comuni.	x
Incentivazione della cooperazione internazionale tra i media.	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze.	x

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	
Accordi multilaterali	
Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	x
Altro	
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

#### **Art. 5 Protocollo Foreste montane - Basi della pianificazione**

5. Per il conseguimento degli obiettivi indicati da questo Protocollo sono state predisposte le basi necessarie alla pianificazione?			
Sì	x	No	
Se sì, è compreso anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive nonché un'esauriente ricognizione dei siti?			
Sì	x	No	
A questo proposito quali organi sono/erano competenti?			

Divisione Foreste, Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e i servizi forestali cantonali.

#### **Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane**

6. Viene attribuita priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, la gestione forestale si orienta a queste finalità protettive?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

7. Vengono conservate in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

8. Vengono attuati progetti di gestione e miglioramento delle foreste montane nel vostro Paese?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sí, quali?

I cosiddetti progetti selvicolturali vengono promossi con apposite sovvenzioni dall'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) , Divisione Foreste.

9. Vengono pianificate e attuate con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste, le misure necessarie per la conservazione di foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e della tutela del paesaggio

nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste?			
Sì	x	No	

#### Art. 7 Protocollo Foreste montane - Funzione economica delle foreste montane

10. Nelle foreste montane, dove prevale la funzione economica e dove la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• nelle foreste montane della Svizzera di regola prevale la funzione di protezione;</li> <li>• tramite singoli progetti pilota viene sostenuta la creazione di condizioni quadro volte a migliorare il reddito della popolazione locale</li> </ul>			

11. Viene effettuata la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatte ai rispettivi siti?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
<p>Nelle istruzioni “Continuità nel bosco di protezione e controllo dell’efficacia” (2005), edite dall’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP), per ogni tipo di sito è indicata la composizione adeguata delle specie arboree.</p>			

12. L’utilizzo economico delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?			
Sì	x	No	
Se sí, riportate i dettagli.			
È una condizione per ottenere sussidi federali.			

**Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane**

13. Vengono adottate misure che assicurano le importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, per l'equilibrio climatico, per il risanamento dell'aria e per la protezione acustica?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

14. Vengono adottate misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

15. Vengono adottate misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

**Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste**

16. Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, vengono realizzati interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?			
---	--	--	--

Sì	x	No	
----	---	----	--

#### Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali

17. Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?

Sì	x (in parte)	No	x
----	--------------	----	---

Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nel territorio alpino del vostro Paese e qual è la loro quota sulla superficie forestale totale?

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

La delimitazione di riserve forestali naturali è attualmente in corso. Il numero delle riserve delimitate e garantite è ancora insufficiente.

18. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?

Sì		No	x
----	--	----	---

19. Viene assicurata l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali naturali?

Sì	x	No	
----	---	----	--

20. L'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?

Sì	x	No	
----	---	----	--

21. Per la pianificazione e l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

### Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione

22. Viene incentivata in modo sufficiente l'attività forestale - e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane - in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).

Fino al 2003, i fondi federali stanziati a tale scopo erano sufficienti. Da allora, però, sono diminuiti di circa il 20 per cento in seguito alle misure di risparmio adottate dalla Confederazione, e ciò causa problemi.

23. La proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalla norme giuridiche vigenti e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Articolo 38 della legge forestale (LFo).

24. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre ai benefici economico-politici per l'intera popolazione anche dei benefici dei singoli?



Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, indicate gli strumenti creati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

Sovvenzioni.

### Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative

25. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, quali?

### Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

26. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, quali?

### Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Le misure sono efficaci ma non si può ancora stabilire con certezza se sarà possibile apportare miglioramenti su tutte le superfici che lo richiedono. Attualmente manca infatti una visione d'insieme a livello nazionale. Con il progetto SilvaProtect-CH, tuttavia, l'Ufficio federale

dell'ambiente (UFAM) sta preparando le basi necessarie per delineare un quadro generale della situazione.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

***F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)***

**Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale**

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti che danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree transfrontaliere, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?			
Sì		No	x
Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.			
Accordi bilaterali			
Accordi multilaterali			
Sostegno finanziario			
Aggiornamento/Training			
Progetti comuni			
Altro			
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			

**Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta**

2. Sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi di questo Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, sono state già realizzate?			

Sì	x	No	
Lo sviluppo e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?			
Sì	x	No	
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali permettono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione ai seguenti aspetti?			
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali			Sì
Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi			No
Conseguenze sulle finanze pubbliche			x

3. Sono state eseguite su tutto il territorio pianificazioni che assicurano uno sviluppo regionale sostenibile tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?			
Sì	x	No	

4. Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di compatibilità?			
Sì	x	No	
A questo proposito esistono delle norme giuridiche?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Per quanto riguarda la realizzazione di nuove stazioni sciistiche e di compartimenti di terreno, come pure per i grandi progetti turistici, esiste l'obbligo di effettuare esami dell'impatto sull'ambiente.</p>			

5. Se sono state elaborate linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche, spiegate quali.			
---	--	--	--

I piani direttori, i programmi di sviluppo e i piani di utilizzazione locali comprendono una parte dedicata al turismo.

6. La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?

Sì	x	No	
----	---	----	--

7. Se sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto viene riportato qui di seguito? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Definizione di modelli e offerte per un turismo compatibile con la natura	x
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	x
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	x
Altro	
Se avete scelto più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promozione del turismo rispettoso della natura e dell'ambiente (Innotour)</li> <li>• Marchio di qualità svizzero delle associazioni turistiche</li> </ul>	

#### Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8. Si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e della salvaguardia del paesaggio nello sviluppo turistico?

Sì	x	No	
----	---	----	--

9. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente?

Sì	x	No	
----	---	----	--

10. Viene rafforzata dalla politica la competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
Mediante la promozione del turismo (Svizzera Turismo, Società svizzera di credito alberghiero, Innotour, Regio Plus).			

11. Vengono privilegiate le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?			
Sì		No	x
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			

12. Nelle zone fortemente turistiche viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo?			
Sì	x	No	

13. Per le misure da incentivare e incentivate vengono rispettati i seguenti aspetti?	Sì	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche	x	
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo	x	
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente	x	
Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche	x	

### Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica su tutto il territorio alpino tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?			
Sì	x	No	

15. Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendono ad un miglioramento qualitativo in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Inserimento di attrezzature e impianti turistici nei paesaggi e nell'ambiente naturale		x
Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e recupero dei paesi)		x
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici		x
Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate		x
Citate degli esempi sui settori per i quali avete dato una risposta positiva.		

### Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici

16. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici nelle aree protette			
Sì	x	No	

17. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?			
Sì	x	No	

### Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18. Lo sviluppo turistico viene adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili			
--	--	--	--

della località e della regione interessate?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
Mediante le restrizioni imposte ai progetti di sviluppo turistico dagli strumenti di politica di assetto territoriale.			

19. I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale vengono sottoposti ad una valutazione preventiva?			
Sì	x	No	
Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?			
Sì	x	No	

#### **Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete**

20. Sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?			
Sì	x	No	
	disciplinato nei piani direttori cantonali		

#### **Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera**

21. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile mediante le seguenti misure?	Sì	No
Predilezione della ricettività commerciale	x	
Recupero ed uso degli edifici esistenti	x	
Rimodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti	x	

#### **Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita**

22. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?
---



Sì	x	No	
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			
Secondo la nuova legge sugli impianti a fune e l'ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune.			

23. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate allo smontaggio e alla rimozione di impianti di risalita fuori esercizio?			
Sì	x	No	

24. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate alla rinaturalizzazione di superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì	x	No	

### **Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici**

25. Sono state incentivate misure destinate a ridurre il traffico individuale a motore all'interno delle stazioni turistiche nel periodo di rapporto?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
Sono stati adottati alcuni provvedimenti a livello locale, come p. es. le località di cura senza automobili (Zermatt, Saas Fee) e la creazione di zone pedonali.			

26. È stato limitato il traffico motorizzato individuale?			
Sì	x	No	

27. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?			
---	--	--	--

Sì	x	No	
Se sì, come?			
A Verbier, per esempio, istituendo una zona di incontro, mettendo a disposizione autobus locali gratuiti, ecc.			

#### Art. 14 Protocollo Turismo - Tecniche particolari di assetto territoriale

28. Vengono integrati nel paesaggio nel miglior modo possibile la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci?			
Sì	x	No	
In tale contesto viene tenuto conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?			
Sì	x	No	

29. Vengono autorizzati impianti di innevamento?			
Sì	x	No	
Se sì, a quali condizioni avviene l'autorizzazione di impianti di innevamento e quali disposizioni legislative ne regolano l'utilizzo? Spiegate in particolare come vengono rilevate le condizioni idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.			
La questione è disciplinata a livello cantonale, la Confederazione non è competente in materia.			

30. Vengono limitate le modifiche del terreno?			
Sì	x	No	

31. La vegetazione viene ripristinata nelle aree modificate dando priorità alle specie di origine locale?			
Sì	x	No	

### Art. 15 Protocollo Turismo - Attività sportive

32. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
Programma di formazione per guide escursionistiche.			

33. Esistono limitazioni delle attività sportive che comportano l'uso di motori?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
Divieto di utilizzare slitte a motore, velivoli ultraleggeri a motore; restrizioni che colpiscono gli sport nautici motorizzati.			

### Art. 16 Protocollo Turismo - Deposito da aeromobili

34. È permesso il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi?			
Sì	x	No	
Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori di aerodromi.			
<u>Articolo 8 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA):</u>			
<sup>1</sup> Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.			
<sup>2</sup> Per gli atterramenti d'aeromobili a motore fuori di aerodromi autorizzati è richiesta un'autorizzazione speciale, concessa caso per caso o a tempo determinato.			
<sup>3</sup> Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo sulle aree d'atterramento designate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia			

e delle comunicazioni (DATEC), d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e le autorità cantonali competenti.

<sup>4</sup> La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.

<sup>5</sup> Per motivi importanti il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.

#### Articolo 54 dell'ordinanza sull'infrastruttura aeronautica (OSIA):

<sup>1</sup> Le aree d'atterraggio situate a un'altitudine superiore a 1100 metri, impiegate a scopo d'istruzione, d'esercizio o di sport o per il trasporto di persone a scopi turistici, sono designate come tali dal DATEC, d'intesa con il DDPS e le autorità cantonali competenti.

<sup>2</sup> Prima di designare tali aree, occorre consultare la Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio, il Club alpino svizzero e gli enti turistici interessati.

<sup>3</sup> Il numero massimo delle aree di atterraggio è fissato a 48. Gli aerodromi situati ad un'altitudine superiore a 1100 metri e autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza sono compresi in questo numero, a meno che non servano esclusivamente al servizio di rifornimento o ritiro di merci.

Questo articolo sulla protezione delle alpi non esclude il lancio di paracadutisti e il loro sganciamento da aeromobili su aree di atterraggio in montagna situate in Svizzera.

Secondo la definizione del Consiglio federale nell'ambito della Convenzione delle Alpi, le aree di atterraggio in montagna sono considerate aerodromi.

#### Mandato di verifica:

Durante i lavori concernenti il Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA) è stata sollevata la questione inerente alla procedura da seguire per trovare una soluzione equilibrata tra le aree di atterraggio in montagna, da un lato, e le regioni naturali protette, le zone di svago e le regioni in cui la selvaggina vive liberamente, dall'altro. Il Consiglio federale ha quindi incaricato l'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) di procedere a una verifica generale della rete delle aree di atterraggio in montagna nell'ambito del PSIA. Nei casi in cui un'utilizzazione restrittiva non permette di risolvere i conflitti, le aree di atterraggio in montagna esistenti devono essere sostituite da aree più adeguate. Occorre inoltre che l'UFAC

esamini la questione di principio del trasporto di sciatori con l'elicottero (*heliskiing*), per stabilire se e in quale misura si deve limitare o addirittura vietare tale pratica. Un ulteriore provvedimento connesso strettamente con questo mandato risulta dalla Concezione "Paesaggio svizzero" (CPS), la quale prevede che il PSIA definisca come zone di quiete alcune regioni alpine ad alta quota che si prestano particolarmente a tale scopo.

#### **Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli**

35. Vengono studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

Mediante gli strumenti della politica del turismo e della politica regionale.

#### **Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze**

36. Sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nello spazio e nel tempo della domanda turistica nelle regioni turistiche?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------

Se sì, ciò è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

37. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?

#### **Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione**

38. Sono state sviluppate forme di incentivazione che favoriscono l'attuazione degli

orientamenti di questo Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			
Diritto sulla pianificazione del territorio di Cantoni e Confederazione.			

39. Quali innovazioni sono state favorite dall'attuazione del Protocollo Turismo?			
Finora nessuna, visto che il Protocollo non è ancora stato attuato.			

**Art. 20 Protocollo Turismo - Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato**

40. Viene promossa la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?			
Sì	x	No	
Vengono favorite in particolare le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?			
Sì	x	No	
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.			
Mediante la politica regionale, che è intersettoriale, e la promozione del turismo.			

**Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative**

41. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	x

Se sì, quali?

### **Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo**

42. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì

No

Se sì, quali?

Il Protocollo Turismo non è ancora stato ratificato dalla Svizzera.

### **Valutazione dell'efficacia delle misure adottate**

43. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Nessuna risposta, poiché il Protocollo non è ancora stato ratificato.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

**G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)**

**Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti**

1. Viene attuata una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?			
Sì	x	No	

2. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Vengono coordinati i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e favorita l'intermodalità.	x	
I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, tra l'altro con l'impiego della telematica.	x	
I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.	x	
Tramite interventi di assetto del territorio e strutturali si influisce sui trasporti a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.	x	
I potenziali di riduzione del volume di traffico vengono valorizzati e sfruttati.	x	

3. I seguenti interventi vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	x	
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	x	
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili	x	
Incremento della sicurezza dei trasporti	x	



**Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale**

4. Nel caso di grandi costruzioni nuove, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le seguenti verifiche/analisi?		Si	No
Verifiche di opportunità		x	
Valutazioni dell'impatto ambientale		x	
Analisi dei rischi		x	
Altre verifiche			x
Se avete scelto la voce "Altre verifiche", indicate il tipo di verifica.			
Se precedentemente avete risposto di "Sì": si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	x	No	

5. Vengono coordinati e concertati con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?			
Sì	x	No	

6. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero vengono realizzate consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?			
Sì	x	No	
Se sì, citate degli esempi.			
<p>La Svizzera ha stipulato, tra l'altro con la Germania (6 settembre 1996) e l'Italia (2 novembre 1999), accordi bilaterali volti a garantire la capacità delle principali linee d'accesso alla NFTA. In conformità a tali convenzioni, sono stati istituiti comitati direttivi che hanno il compito di coordinare le misure inerenti l'utilizzazione delle linee e i progetti infrastrutturali previsti da detti accordi.</p>			

7. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?					
Sì	x	Non sempre		No	
Se avete risposto “no” o “non sempre”, citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.					

8. Viene sostenuta una maggiore considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p>La gestione ecologica dei trasporti nelle aziende è promossa essenzialmente con incentivi di mercato. In questo contesto si possono menzionare in particolare i seguenti provvedimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TTPCP: le tariffe TTPCP inferiori concesse per le categorie di autoveicoli meno inquinanti hanno indotto un sostanziale rinnovo del parco veicoli</li> <li>• Gli incentivi di mercato (riduzione dei prezzi di tracciato, ordinazione di offerte supplementari nel traffico combinato), introdotti nel quadro delle misure di accompagnamento, hanno contribuito al trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia.</li> </ul>			

### **Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici**

9. Viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Migliorare l'attrattiva dei sistemi di trasporto pubblico per aumentare le quote di</li> </ul>			

mercato di tali vettori è uno dei principali obiettivi della politica svizzera dei trasporti. Per il conseguimento di tale obiettivo è stato creato il programma per l'ammmodernamento dell'infrastruttura ferroviaria (30 miliardi di franchi svizzeri) che comprende quattro grandi progetti (Nuova ferrovia transalpina NFTA, Ferrovia 2000, raccordo della Svizzera orientale ed occidentale alla rete europea ad alta velocità e risanamento fonico delle ferrovie).

- Dal 12 dicembre 2004, data che segna la conclusione della 1<sup>a</sup> tappa di Ferrovia 2000, l'offerta ferroviaria di per sé già densa è stata potenziata del 12%. Su molte tratte sono stati ridotti i tempi di percorrenza e sono state introdotte nuove carrozze, più confortevoli.
- Peraltro la Confederazione sostiene, insieme ai Cantoni, i costi scoperti del traffico regionale. La Confederazione si assume pure i costi scoperti del trasporto combinato e, parallelamente, i costi scoperti risultanti dall'esercizio dell'infrastruttura, come anche gli investimenti infrastrutturali (in particolare manutenzione e rinnovamento).

10. L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, come?

Molti turisti scelgono i trasporti pubblici per recarsi nella meta delle vacanze. Diverse località turistiche note, come Zermatt, sono raggiungibili solo con i trasporti pubblici, peraltro molto efficienti. L'esempio di Zermatt dimostra inoltre come una località turistica possa essere competitiva anche senza collegamenti stradali accessibili al traffico privato. L'offerta di trasporti pubblici capillari ha inoltre contribuito a preservare in ampia misura l'urbanizzazione armoniosa del territorio nazionale.

#### Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11. Sono state/vengono sostenute le seguenti misure al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?	Sì	No
--	----	----

Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali	x	
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri	x	
I provvedimenti atti a trasferire su rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto	x	
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporti merci combinati	x	
Ulteriore sviluppo tecnico della ferrovia per aumentare le capacità produttive e contemporaneamente ridurre le emissioni acustiche	x	
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale	x	

12. Vengono sostenuti gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì		No	x
Se sì, come?			
La Svizzera non è toccata da questa disposizione, in quanto sul suo territorio non vi sono corsi d'acqua adatti al transito da confine a confine.			

### Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13. Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo di rapporto?			
Sì		No	x
Se sí, quali?			
In virtù della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina, la capacità delle strade di transito non può essere aumentata. Questa disposizione ha valenza soprattutto in riferimento alla costruzione di nuove strade.			

14. Come sono state attuate nel vostro Paese le condizioni di cui all'art. 11, comma 2?

- Non sono previsti nuovi progetti, ad eccezione dei progetti stradali prioritari per il traffico interalpino, con forza di legge e notificati quando è stato adottato il Protocollo Trasporti (6<sup>a</sup> Conferenza delle Alpi di Lucerna, 30/31 ottobre 2000).
- Con la realizzazione della NFTA, di Ferrovia 2000 e con il programma di incentivazione del trasporto combinato vengono create ulteriori capacità nel trasporto pubblico. Viene così soddisfatta la domanda di capacità di trasporto (art. 11 comma 2 lett. b) ed evitata la costruzione di grandi assi stradali all'interno dell'arco alpino.

#### Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sí, quali?

Il numero di aerodromi e aree d'atterraggio esterne (aree d'atterraggio in montagna) nell'arco alpino è limitato dal Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica (PSIA). Le immissioni consentite sono definite e limitate per ogni aerodromo.

16. È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, a quali condizioni?

In linea di principio gli atterraggi al di fuori degli aerodromi sono autorizzati sotto 1100 metri s.l.m., a condizione che sia stata rilasciata un'autorizzazione. A un'altitudine superiore a 1100 metri s.l.m. gli atterraggi per far scendere i passeggeri sono vietati fuori delle aree d'atterraggio in montagna demarcate.

17. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			
<p>Nell'ambito del riesame generale delle aree d'atterraggio in montagna si valuterà la delimitazione di zone di tranquillità. Sono pure allo studio misure per la tutela delle aree IFP (inventario federale degli oggetti d'importanza nazionale).</p>			

18. È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare l'impatto sull'ambiente?			
Sì	x	No	
Se sì, come? Citate degli esempi			
<p>La rete dei treni veloci delle Ferrovie federali svizzere (FFS) garantisce collegamenti ottimali con i due grandi aeroporti di Zurigo e Ginevra. In molti altri aeroporti i collegamenti sono assicurati da linee di autobus.</p>			

19. Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?			
Sì		No	

### **Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici**

20. Sono stati/vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	x	No	
Una tale verifica è prevista da norme giuridiche?			
Sì	x	No	

Se sì, citate le norme giuridiche.

- La Confederazione persegue da diversi anni una politica molto restrittiva per quanto concerne la costruzione di nuovi impianti turistici. Fondamentalmente si cerca di evitare la creazione di nuove aree sciistiche e di promuovere l'ammmodernamento degli impianti esistenti. Nelle aree di particolare valore paesaggistico quali gli oggetti dell'IFP (inventario federale degli oggetti d'importanza nazionale) e nelle zone paesaggistiche protette in virtù di piani direttori cantonali non è autorizzata la costruzione di nuovi impianti. Inoltre vigono restrizioni supplementari per gli impianti di alta montagna.
- A livello di impianti di trasporto a fune, una delle condizioni per il rilascio di una concessione prevede che il nuovo impianto non competa notevolmente con le imprese di trasporti pubblici e che l'impianto progettato sia facilmente accessibile con diversi vettori. La domanda di concessione deve inoltre contenere un rapporto dettagliato sull'impatto del progetto a livello di costruzioni di servizio, posteggi e accessi (ordinanza sul rilascio della concessione agli impianti di trasporto a fune).

21. La creazione di nuovi impianti turistici, all'occorrenza, è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo o degli altri Protocolli?

Sì	Cfr. domanda 29	No	
----	-----------------	----	--

22. Viene data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche?

Sì	Sì, nella misura in cui il progetto è finanziabile, valido e realizzabile sotto il profilo tecnico.	No	
----	---	----	--

23. Vengono sostenute la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come? Citate anche degli esempi.

Nel perimetro del territorio elvetico contemplato dalla Convenzione delle Alpi vi sono diversi centri turistici chiusi al traffico motorizzato privato (ad esempio Braunwald, Mürren, Riederalp, Saas Fee, Stoos, Wengen e Zermatt). In parte i turisti scelgono queste località proprio perché

sono vietate al traffico. Le misure di moderazione o proibizione del traffico sono essenzialmente di competenza dei Cantoni e dei Comuni, che possono definire regolamentazioni locali e adottare misure per la moderazione del traffico nonché per l'allestimento di strade pedonali e reti di ciclopiste.

#### Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?

Sì	Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)	No	
----	---	----	--

25. È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni?

Sì	x	No	
----	---	----	--

26. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?

No		x
No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)		
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)		
Sì		
Sì, vengono già applicati		
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Citate dei dettagli.		

#### Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto

27. Viene registrato e aggiornato periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la



riduzione dell'impatto ambientale, seguendo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento?			
Sì	x	No	
Se sì, dove si può prendere visione di questo documento di riferimento?			
<p>Il piano settoriale Trasporti è attualmente in elaborazione. Per quanto concerne la riduzione dell'inquinamento, sono state predisposte su tutto il territorio svizzero stazioni per la misurazione delle sostanze nocive. È peraltro prevista, nell'ambito di un progetto ad hoc, la misurazione del tasso d'inquinamento lungo i grandi assi transalpini.</p>			

28. Qualora si rediga un documento di riferimento, viene verificato in base allo stesso in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?			
<p></p>			

#### **Art. 16 Protocollo Trasporti - Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori**

29. Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?			
Sì	x	No	
Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?			
<p>Nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico sono definiti i valori limite delle emissioni e delle immissioni di diverse sostanze nocive. L'ordinanza contro l'inquinamento fonico riporta i criteri per la limitazione delle emissioni foniche esterne prodotte da impianti nuovi o già esistenti come anche i criteri per la valutazione di emissioni foniche esterne (valori limite d'esposizione).</p>			

### **Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione**

30. Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di coinvolgerle in particolare in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Si sono già verificate tali armonizzazioni?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, citate degli esempi.			
<p>La Svizzera ha stipulato, con la Germania e l'Italia, accordi bilaterali volti a garantire la capacità delle linee d'accesso alla NFTA. Sono inoltre state concluse una convenzione bilaterale con la Francia per il raccordo della Svizzera alla rete ferroviaria francese e una convenzione con l'Austria concernente la collaborazione in ambito ferroviario. Conformemente a quanto previsto da tali convenzioni, sono stati istituiti comitati direttivi bilaterali il cui compito è di assicurare il coordinamento dei programmi di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria.</p>			

31. Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione di questo Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al suddetto Protocollo?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, citate degli esempi.			
<p>Vi è uno scambio di informazioni sull'attuazione del Protocollo Trasporti in seno al gruppo di lavoro "Trasporti" per l'applicazione della Convenzione delle Alpi come anche in seno ai suoi sottogruppi.</p>			

### **Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure integrative a livello nazionale**

32. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da			
---	--	--	--

questo Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<p>Le misure per l'attuazione della cosiddetta iniziativa delle Alpi (che ha portato all'introduzione dell'articolo sulla protezione delle Alpi nella Costituzione) vanno in parte oltre quanto chiesto dal presente Protocollo. A titolo di esempio, si prevede di ridurre della metà il traffico merci transalpino su strada (a 650 000 transiti all'anno).</p>			

### Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

### Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!	
<p>L'obiettivo intermedio previsto dalla legge sul trasferimento del traffico (stabilizzazione del traffico merci transalpino entro il 2002) è stato conseguito, se non superato: nel 2004, 1 255 000 autocarri hanno attraversato le Alpi svizzere, il che corrisponde a una diminuzione del 10% rispetto al 2000 (anno di riferimento). Sempre nel 2004, e per la prima volta dal 2000, la ripartizione modale è aumentata a vantaggio della ferrovia (dal 63 al 65%). Questi risultati sono ascrivibili in gran parte alla tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) e alle misure d'accompagnamento.</p>	
Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:	

## ***H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)***

### **Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali della cooperazione internazionale**

1. Viene promosso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in cooperazione con altre Parti contraenti?

**Osservazione: all'articolo 2 del PE non è menzionata la promozione delle fonti di energia rinnovabili nell'ambito di cooperazioni tra le Parti contraenti.**

Sì	Utilizzo promosso in generale: sì	No	Utilizzo promosso in cooperazione con altre Parti contraenti: no, ad eccezione – se del caso – di progetti idrici su corsi d'acqua di confine.
----	-----------------------------------	----	--

2. Vengono preservate le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e vengono ottimizzate le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini?

Sì	Sì, nell'ambito dell'esame d'impatto ambientale	No	
----	---	----	--

3. Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?

Sì	Sì, ad esempio con l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE)	No	
----	--	----	--

4. Viene incoraggiata una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni di problemi comuni?

Sì	Sì, con l'esame d'impatto ambientale	No	
----	--------------------------------------	----	--

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.

Accordi bilaterali	x
Accordi multilaterali	

Sostegno finanziario	
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	
Altro	
Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	

**Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche**

6. L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali, in particolare con quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione nonché con gli accordi internazionali vigenti?			
<b>Osservazione: nessuna attuazione esplicita in quanto il Protocollo non è stato ratificato.</b>			
Sì		No	

**Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia**

7. Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio di energia e l'uso razionale di quest'ultima in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			

Programma “SvizzeraEnergia” (parte del programma “Energho”)

8. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Si	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza di sistemi di distribuzione del calore	x	
Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	x	
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici	x	
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia	x	
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	x	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	x	
Promozione e attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	x	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili	x	

#### Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9. Viene promosso e privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente e il paesaggio?			
Si	x	No	

10. Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. compensi per energia immessa in rete, programmi di promozione, incentivazione della ricerca, ecc.) vengono utilizzati per l'incentivazione del potenziamento di energie rinnovabili?			

- Programma “SvizzeraEnergia”
- Condizioni di raccordo per i produttori indipendenti ai sensi dell’art. 7 della legge sull’energia, indennizzo dei costi supplementari, etichettatura dell’energia elettrica (dal 2006).

11. Le strategie comprendono in particolare quanto previsto qui di seguito?	Si	No
Supporto dell'uso di impianti decentrali per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa	x	
Sostegno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	x	
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia	x	

12. Se viene promosso l'utilizzo di impianti decentrali di produzione energetica, spiegate come.

Cfr. punto 10 (fonti energetiche rinnovabili)

13. È aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e riscaldamento nonché di messa a disposizione dei carburanti? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Au- menta- ta	Rima- sta inva- riata	Dimi- - nuita
<b><u>Osservazione: non sono disponibili dati statistici sulla regione coperta dalla Convenzione delle Alpi</u></b>	x*		
Sole			
Biomassa			
Acqua			
Vento			
Energia geotermica			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Osservazione: x\*

Sì, tendenzialmente le percentuali sono aumentate. L'aumento, tuttavia, non è da ascrivere alla Convenzione delle Alpi, bensì alla legge sul CO<sub>2</sub>, alla legge sull'energia e al programma "SvizzeraEnergia". Analizzando i dati con maggiore precisione, si potrebbe però concludere che quest'affermazione non si applica a determinate tecnologie, ad esempio all'energia eolica, che nel Giura (regione non coperta dalla Convenzione delle Alpi) è in costante aumento.

### **Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica**

14. Vengono assicurate sia per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Art. 22 della legge sulle forze idriche e cap. 3 della legge sulla protezione delle acque

15. Viene salvaguardato il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, quali misure vengono adottate a questo scopo?

Art. 22 della legge sulle forze idriche e cap. 3 della legge sulla protezione delle acque

16. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici



dismessi - mantenendo la funzionalità degli ecosistemi idrici e altri sistemi interessati – preferendoli ad una nuova costruzione?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 22 della legge sulle forze idriche e cap. 3 della legge sulla protezione delle acque</li> <li>• Programma “SvizzeraEnergia”</li> <li>• Obiettivi di politica energetica definiti nell’appendice della legge federale sull’approvvigionamento elettrico (in elaborazione), misure cantonali</li> </ul>			

17. È stato esaminato come possono essere imputati ai consumatori di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?			
Sì	x	No	
Se sì, qual è stato il risultato dell'esame?			
I Cantoni hanno il diritto di riscuotere i diritti d’acqua.			

### **Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili**

18. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?			
Sì	Esame d’impatto ambientale	No	
Se sì, esistono norme giuridiche che regolano tutto questo?			
Sì		No	

19. Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino vengono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?			
--	--	--	--

Sì		No	Verifica nel quadro di un eventuale accordo sugli obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO <sub>2</sub>	
Che effetto hanno avuto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Aumentato	Rimasto invariato		Diminuito

20. È stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?			
Sì		No	x
Se sì, qual è il risultato della verifica?			

21. Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
Programma "SvizzeraEnergia"			

22. Si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni nelle zone di confine con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	x Già in atto	No	
Se sì, riportate i dettagli.			

### **Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare**

23. Avviene un vasto scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Commissioni bilaterali			

24. Sono stati armonizzati e collegati in rete i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?			
Sì	x	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Accordi bilaterali con i Paesi limitrofi sulla notifica tempestiva e l'assistenza in caso di incidente nucleare.			

### **Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia**

25. Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?			
Sì	x	No	
Se sì, quali?			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Legge sulla pianificazione del territorio</li></ul>			

- Legge sugli impianti elettrici (Piano settoriale Elettrodotti)
- Esame d'impatto ambientale

26. Viene garantito che, ove possibile, vengano utilizzate le opere e i percorsi delle condutture già esistenti?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Legge sulla pianificazione del territorio
- Legge sugli impianti elettrici (Piano settoriale Elettrodotti)
- Esame d'impatto ambientale

27. Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

- Legge sulla pianificazione del territorio
- Legge sugli impianti elettrici (Piano settoriale Elettrodotti)
- Esame d'impatto ambientale

### **Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica**

28. Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Citate i dettagli e le norme giuridiche).

Artt. 17-20 dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

### Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione dell'impatto ambientale

29. Per la progettazione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia nonché per modifiche sostanziali di tali impianti vengono eseguite valutazioni dell'impatto ambientale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, dove e con quale contenuto sono regolamentate tali valutazioni?

- L'articolo 9 della legge sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) recita: "Prima di decidere della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti che possono gravare notevolmente l'ambiente, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche".
- Nell'allegato all'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente sono elencati i tipi d'impianto (centrali nucleari, impianti termici con una potenza superiore a 100 MWth, centrali idroelettriche con una potenza superiore a 3 MW, impianti geotermici, raffinerie, impianti di trasporto in condotta, linee aeree ad alta tensione, serbatoi per il deposito di combustibili o carburanti) e le relative procedure determinanti.

30. Le norme nazionali vigenti contengono disposizioni secondo le quali si devono applicare le migliori tecniche disponibili per eliminare o attenuare il disagio ambientale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

31. È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come una delle alternative possibili per evitare il disagio ambientale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, a quali condizioni e dove è regolamentato tutto ciò?

- L'art. 16 della legge sulla protezione dell'ambiente LPAmb (esame di impatto

sull'ambiente) prescrive il risanamento degli impianti che non soddisfano le prescrizioni legali, in casi urgenti addirittura la loro chiusura.

- L'art. 3 della legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPT) subordina il rilascio di concessioni e permessi per impianti adibiti al trasporto di energia al compito, per le autorità, di tutelare le caratteristiche del paesaggio. Le concessioni e i permessi possono dunque essere rilasciati a determinate condizione, o negati.
- L'art. 32b della legge federale sugli impianti di trasporto in condotta (LITC) recita: "Qualora un impianto cessi l'esercizio, l'impresa deve smantellarlo a sue spese e ristabilire lo stato anteriore, nella misura in cui lo esiga l'interesse pubblico".

32. Per la costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e per il rilevante potenziamento di quelle esistenti, vengono effettuate verifiche dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché la valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, che, in caso di possibili effetti transfrontalieri, includa anche il diritto di espressione di parere in ambito internazionale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/> Esame d'impatto ambientale	No	
----	--	----	--

### Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

33. Vengono effettuate consultazioni preventive per i progetti con possibili effetti transfrontalieri in relazione ai loro impatti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/> Piano settoriale Elettrodotti	No	
----	---	----	--

34. Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri viene offerta alle Parti contraenti interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

35. L'esecuzione di consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché tenerne conto sono regolamentati da norme giuridiche?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, dove? Citate le norme.

--

36. In caso di progetti energetici che hanno potenzialmente un significativo impatto transfrontaliero e che un'altra Parte contraente ha previsto e/o eseguito, il vostro Paese è stato consultato prima della realizzazione del progetto?

Sì	Scambio di informazioni	Non sempre		No	
----	-------------------------	------------	--	----	--

Se avete risposto “no” o “non sempre”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto del quale non siete stati informati.

--

#### **Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative**

37. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?

Sì		No	x
----	--	----	---

Se sì, quali?

--

#### **Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia**

38. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali?

Nessuna ripercussione diretta in quanto il Protocollo Energia non è stato ancora ratificato e tutte le misure sono state attuate indipendentemente dal Protocollo. Il programma “SvizzeraEnergia”

è sottoposto ogni anno ad un'analisi dell'efficacia.

### **Valutazione dell'efficacia delle misure adottate**

39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

### **Allegato:**

- Allegato relativo al Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio"

Berna, 31 agosto 2005 ARE / M. Senn

Aggiornato al 3 marzo 2006